



# UNIVERSITÀ DI PARMA

Dipartimento di Giurisprudenza,  
Studi Politici e Internazionali,  
Corso di Laurea in Servizio Sociale

## **La Giustizia Riparativa di tipo comunitario: un caso di studio a Parma**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa VINCENZA PELLEGRINO

Laureanda:

BENEDETTA ZONI

Matricola 256189

Anno accademico 2016 - 2017





## Indice

Introduzione.....pag. 5

# **CAPITOLO I**

## **LA GIUSTIZIA RIPARATIVA.**

### **BREVE STORIA E PRESUPPOSTI**

#### **1- Verso un nuovo modello di giustizia**

- 1.1 Modelli tradizionali di giustizia.....pag. 9
- 1.2 Limiti dei modelli.....pag. 13
- 1.3 Giustizia Riparativa: una terza via?.....pag. 15

#### **2- La Giustizia Riparativa**

- 2.1 Genesi.....pag. 17
- 2.2 Definizioni di Giustizia Riparativa: ontologia condivisa?.....pag. 20
- 2.3 La giustizia dell'incontro: principi e caratteristiche.....pag. 28

#### **3- Riferimenti normativi**

- 3.1 La Giustizia Riparativa è <<legge>>?.....pag. 31
- 3.2 La Giustizia Riparativa in Italia.....pag. 32
- 3.3 Profili critici.....pag. 37

#### **4- Il reato come rottura della relazione. Risvolti pratici del paradigma riparativo**

- 4.1 Gli obiettivi della Giustizia Riparativa nelle interpretazioni tradizionali .....pag. 39
- 4.2 Gli strumenti di Giustizia Riparativa: la mediazione penale.....pag. 44

## **CAPITOLO II**

### **IL CONFLITTO E LA MEDIAZIONE PENALE**

#### **1- La mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti**

- 1.1 La mediazione penale: un profilo sociologico-giuridico.....pag. 49
- 1.2 La mediazione secondo Jacqueline Morineau.....pag. 52
- 1.3 La parola nella mediazione.....pag. 54
- 1.4 La figura del mediatore.....pag. 58
- 1.5 La mediazione penale in Italia.....pag. 61

#### **2- La Giustizia Riparativa di tipo comunitario: un progetto per il futuro?**

- 3.1 Il carcere è società, il carcere è comunità .....pag. 63
- 3.2 Community Restorative Boards.....pag. 64
- 3.3 Tra Carcere e comunità: ricostruire il patto sociale.....pag. 66
- 3.4 Comunità riparative: l'esperienza di Tempio Pausania.....pag. 67

## **CAPITOLO III**

### **UNIVERSITÀ E CARCERE: UN DISPOSITIVO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA COMUNITARIA**

#### **1- Gli studenti universitari come ponte tra dentro e fuori**

1.1 Università e Carcere si incontrano.....pag. 71

#### **2- Esperienze a confronto**

2.1 L'esperienza di Milano: il divenire della coscienza, mediazione,  
perdono.....pag. 73

2.2 L'esperienza di Bergamo: paternità e filialità in carcere: ricerca -  
intervento attraverso gruppi di riflessione e confronto.....pag. 75

#### **3- Il caso di Parma: il laboratorio di scrittura autobiografica**

3.1 Il laboratorio di scrittura autobiografica: studenti e persone detenute si  
incontrano.....pag. 78

3.2 Il metodo autobiografico e la scrittura come cura di sé.....pag. 83

## **CAPITOLO IV**

### **COMMENTI CRITICI AL LABORATORIO: GLI OPERATORI**

#### **1- Le interviste**

1.1 Sguardi e voci sul laboratorio.....pag. 87

1.2 Intervista a Maria Inglese.....pag. 92

1.3 Intervista a Carla Chiappini.....pag. 95

1.4 Intervista a Germana Verdoliva.....pag. 102

**Conclusione**.....pag. 109

**Bibliografia**.....pag. 115

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato nasce dall'esperienza intrapresa durante l'anno corrente che ha visto come protagonisti il Carcere e l'Università di Parma, più precisamente persone detenute e studenti universitari, in un laboratorio narrativo di scrittura autobiografica.

Già durante lo scorso anno accademico ho avuto l'opportunità di approfondire le tematiche relative al Carcere attraverso il laboratorio "La manomissione delle parole" tenutosi nel corso delle lezioni di Politiche Sociali per iniziativa della Prof.ssa Vincenza Pellegrino.

Quest'anno ho scelto di aderire nuovamente al progetto per ampliare le mie conoscenze sul Carcere e, memore dell'esperienza precedente, per arricchire ulteriormente il mio "bagaglio" professionale e personale.

Partecipando quest'anno con uno sguardo più critico e con una maggiore consapevolezza personale e "professionale" sono sorti in me alcuni interrogativi ai quali, attraverso lo stesso laboratorio e il presente elaborato, ho cercato di dare risposta.

Può essere considerato questo laboratorio come una sperimentazione di Giustizia Riparativa di tipo comunitario?

Un approccio significativo allo studio di un'istituzione è quello di domandarsi in primo luogo a che cosa serva. Nel primo capitolo si affronterà quindi, per prima cosa, il tema relativo ai modelli tradizionali di giustizia. Si esamineranno quindi le diverse concezioni della dinamica punitiva che si sono succedute nel corso del tempo, alla luce di quello che è lo scopo che la pena intende perseguire. Intorno agli anni '80 con la crisi del Welfare State si impone l'esigenza di costi minori e di carceri meno affollate così si fa strada l'esigenza di pensare all'elaborazione e all'applicazione di altre forme di Giustizia.

Lo sviluppo di un modello di Giustizia Riparativa è individuabile quindi sia nella crisi dei tradizionali modelli di giustizia, sia nell'esigenza di considerare la vittima una parte importante del processo.



Si analizzerà quindi la genesi del paradigma riparativo, le principali caratteristiche e le definizioni che di essa si sono succedute nel tempo, prendendo in analisi le definizioni orientate alla vittima del reato, quelle orientate alla comunità e quelle riguardanti i contenuti.

Si procederà poi con l'esaminare i riferimenti normativi sovranazionali e nazionali in materia di Giustizia Riparativa, soffermandosi sui profili critici che le sono stati attribuiti. Per concludere il quadro generale su questo nuovo modello di Giustizia si studieranno gli obiettivi a cui tende, precisando che il concetto di riparazione così utilizzato, genera imprescindibili implicazioni etiche che ne fanno cosa altra rispetto al risarcimento materiale. La concretizzazione degli obiettivi *restorative*, infatti, richiede dei passaggi di mediazione-riconciliazione che coinvolgono i protagonisti della vicenda criminosa attraverso il riconoscimento della propria responsabilità da parte del reo; la comprensione da parte di quest'ultimo dell'episodio di vittimizzazione che ha interessato la vittima e della portata globale dell'offesa arrecata; l'elaborazione dell'offesa stessa da parte di chi ne sia stato destinatario; la presa di coscienza da parte della comunità dei fattori di rischio di vittimizzazione su cui intervenire.

Nel secondo capitolo si approfondirà, così, il tema relativo alla mediazione penale: il significato di questo processo è implicito nel suo riferimento etimologico; dal latino "aprire nel mezzo", rimanda all'obiettivo della mediazione che consiste nel tentativo di aprire nuovi canali di comunicazione tra le parti in conflitto. Si esaminerà il ruolo fondamentale della parola all'interno della mediazione penale.

Si prenderà poi in considerazione la sua applicazione nell'ordinamento italiano in cui lo strumento specifico della mediazione riveste ancora un ruolo assolutamente marginale.

Si passerà quindi ad approfondire il tema relativo alla Giustizia Riparativa comunitaria scomponendo l'analisi di questo paradigma, in Italia ancora agli albori, nello studio del ruolo della comunità, nel suo sviluppo in altri Paesi, nell'obiettivo di rassicurazione sociale che intende perseguire e prendendo in considerazione l'esperienza di Tempio Pausania in cui è stata avviata una ricerca-

intervento con l'obiettivo di sperimentare pratiche riparative in grado di coinvolgere tutta la comunità, sul modello delle città riparative inglesi. Il modello di gestione dei conflitti a livello di comunità consente, infatti, lo sviluppo di interventi promozionali fin dai primi anni del percorso educativo sostenendo l'utilizzo di approcci riparativi e relazionali come strumento di educazione alla reciprocità e alla responsabilità nei rapporti con gli altri.

Il terzo capitolo è dedicato al rapporto tra l'Università e il Carcere come possibile dispositivo di Giustizia Riparativa. A questo proposito verranno analizzate esperienze che hanno visto come protagonisti studenti universitari e persone detenute, realizzate a Milano e a Bergamo e, infine, verrà esaminato nel dettaglio il laboratorio narrativo di scrittura autobiografica svolto a Parma nell'anno corrente.

Nell'ultimo capitolo, infine, sono presenti le interviste ad alcuni operatori; l'obiettivo è quello di individuare attraverso le persone intervistate i punti di forza e i punti critici del laboratorio narrativo tra studenti e detenuti svolto a Parma, attraverso le diverse prospettive degli stessi. La mia analisi dei dati si soffermerà nella prima parte sulla "*pontualità*" tra Carcere e società, mentre nella seconda parte si focalizzerà più nello specifico sul laboratorio di Parma, prendendo quindi in esame l'impatto e gli effetti che ha avuto, aspettative e possibili miglioramenti per il futuro.

## **CAPITOLO I**

# **LA GIUSTIZIA RIPARATIVA. BREVE STORIA E PRESUPPOSTI**

# ***1. Verso un nuovo modello di giustizia***

## *1.1 Modelli tradizionali di giustizia*

Storicamente, nell'ambito del diritto penale, per giustificare la necessità del punire sono le finalità della pena state distinte in due grandi categorie: la prima riguarda le teorie retributive, la seconda quelle della difesa sociale. Le teorie della retribuzione vengono considerate teorie assolute della pena, in quanto sanciscono un valore della pena in se stessa, indipendentemente dalle sue funzioni pratiche di prevenzione dei delitti e di difesa della società; le teorie della difesa sociale sono invece dette teorie relative, e giustificano la pena nella misura in cui questa persegua una finalità socialmente positiva. Appartengono a quest'ultima categoria le teorie della prevenzione<sup>1</sup>, le quali si articolano in generale e speciale a seconda che, attraverso la pena esemplare, vogliano impedire alla ad altri la commissione di azioni criminose, o che mirino a far sì che il singolo non commetta nuovi reati.

Nell'ambito delle teorie, invece, che si rifanno ad una concezione assoluta della pena si trovano principalmente le riflessioni della Scuola Classica<sup>2</sup>, secondo la quale la pena risponde essenzialmente ad una funzione retributiva.

---

<sup>1</sup> La prevenzione generale può essere di tipo negativo, se tenta di raggiungere il suo scopo mediante la deterrenza, cioè la minaccia di una sanzione per chi commette un reato, oppure di tipo positivo, qualora contribuisca a confermare nei consociati il giudizio di disapprovazione morale e sociale di quei comportamenti.

Anche la prevenzione speciale può essere di tipo negativo, qualora sia volta a neutralizzare il condannato e ad escludere materialmente che il condannato possa commettere nuovi reati, oppure di tipo positivo, qualora sia volta alla rieducazione/risocializzazione del condannato.

<sup>2</sup> La Scuola classica, il cui massimo esponente è Adam Smith, nasce alla fine del 1700 in un'epoca caratterizzata da profondi cambiamenti economici e politici: è l'epoca della rivoluzione industriale e della nascita del capitalismo.

L'attore immaginato dalla Scuola Classica è un soggetto razionale: l'individuo, privo di condizionamenti sociali, è libero di scegliere l'osservanza o la trasgressione delle leggi, seguendo i propri interessi. Nella scelta se commettere o meno un atto criminale, l'individuo è in grado di valutare anticipatamente costi e benefici del suo possibile comportamento nel contesto dell'insieme delle norme e delle sanzioni vigenti<sup>3</sup>. In una tale prospettiva, quindi, la minaccia del carcere dovrebbe fungere da deterrente, sia nella forma della prevenzione speciale, attraverso la punizione rivolta al singolo, sia in quella della prevenzione generale, attraverso l'esempio rivolto alla collettività.

Due sono quindi in realtà le funzioni perseguite da questo modello: la retribuzione e la prevenzione.

La pena è vista come giusta retribuzione, apparendo in questa prospettiva come conseguenza, come effetto che segue il reato. Corollario di questo principio è la necessità di una proporzionalità della pena rispetto al danno provocato dal reato commesso. Secondo Beccaria, infatti, *“vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene”*; reati di eguale gravità devono essere puniti con sanzioni altrettanto gravi. ma la pena deve essere strettamente limitata al fine che intende raggiungere *“quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà un'impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo”*<sup>4</sup>.

Ciò che consente alla pena di raggiungere il proprio scopo è la sua certezza, non la sua atrocità: *«Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse. [...] La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani.»*<sup>5</sup>

La pena, in questo paradigma, è vista anche come deterrente. Se l'uomo, come sostenuto dalla Scuola classica, è un essere razionale e calcolatore, per evitare

---

<sup>3</sup> Scarscelli, Guidoni, *La devianza*, Carocci editore, Roma, 2016

<sup>4</sup> C.Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Burgio A., Feltrinelli Editore, Milano, 1991, p.54

<sup>5</sup> Ibidem, p. 78.

che commetta un'azione criminosa è necessario che le conseguenze di questa azione procurino all'individuo un danno maggiore rispetto ai benefici, in modo tale che non sia più conveniente o desiderabile trasgredire la legge. La pena, in questo modo, rappresentando un costo, dovrebbe servire a scoraggiare gli stessi criminali dal commettere nuovi reati (prevenzione speciale) e il resto della popolazione dall'intraprendere scelte criminali (prevenzione generale).

Nel corso del XX secolo si afferma, poi, il *modello rieducativo* di giustizia che, muovendo da postulati positivisti<sup>6</sup>, si pone in antitesi a quello retributivo.

Il paradigma positivistico, infatti, interpreta il comportamento criminale come reazione a fattori ambientali e sociali esterni piuttosto che come il risultato di un calcolo razionale tra vantaggi e svantaggi dell'azione posta in essere.

In questa ottica la pena si pone come fine ultimo quello di favorire il reinserimento sociale dell'autore del delitto. La Scuola positiva ha progressivamente trasformato la "prigione in cui si pagava il proprio debito" nel carcere del trattamento, salvaguardando la difesa sociale attraverso l'individuazione delle pene, la loro flessibilizzazione e l'introduzione delle misure di sicurezza.

Una tale prospettiva si basa sulla convinzione di poter rieducare, anche in un contesto primariamente punitivo, attraverso l'impiego di forme di reazione al crimine non puramente negative e la necessaria disponibilità sociale a riattivare un rapporto di fiducia con chi ha trasgredito la legge. Considerata da alcuni autori come funzione accessoria e non fondativa della pena, la risocializzazione richiede che gli scopi preventivi vengano perseguiti attraverso modalità che non smentiscano, nella loro esecuzione, i principi cui il diritto penale vorrebbe motivare, sostenendo il condannato in prospettiva della sua futura reintegrazione<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Tra i sostenitori di questa scuola si trovano: Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo.

<sup>7</sup> F. Vianello, *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci editore, Roma, 2016, p. 42

Prescindendo, per ora, dai rilievi critici mossi all'uno e all'altro dei modelli di giustizia in questione, è possibile affermare che essi differiscono sotto diversi punti di vista, a partire dal proprio oggetto, da quello dei mezzi utilizzati e, infine, da quello degli obiettivi.

Se, da un lato, il modello retributivo ha come oggetto il reato commesso, rispetto al quale si persegue la responsabilità individuale del reo, volendo punire al fine di ristabilire l'equilibrio giuridico-morale alterato, dall'altro, il modello rieducativo ha come oggetto il reo in quanto soggetto, rispetto al quale si intraprende un percorso trattamentale. In questa prospettiva il reo è indotto a delinquere per cause esterne alla sua volontà che egli non può controllare; lo Stato è così chiamato a rieducarlo, consentendo così il suo reinserimento sociale. Ed ancora, se in un caso il personale strategico cui ci si affida è quello prettamente giudiziario, nell'altro si riscontra un significativo ricorso a personale specializzato in ambito psico-sociale.

Minimo comun denominatore, invece, risulta essere la posizione di secondario rilievo attribuita alla vittima, che in entrambi i casi rimane un “*soggetto passivo*”<sup>8</sup> a tutti gli effetti.

Tuttavia, dagli anni '80 fino ad oggi, alcuni nodi concettuali si sono sempre più imposti nel dibattito giuridico sulla base di una certa insoddisfazione verso questi modelli di giustizia, anche grazie alla nuova considerazione del ruolo della vittima.

## *1.2 Limiti dei modelli*

---

<sup>8</sup> Nell'ordinamento italiano il termine “vittima” non compare né nel codice penale né nel codice di procedura penale (solo recentemente e per la prima volta il termine vittima è stato inserito all'art. 498, comma 4 ter c.p.p. “*Esame diretto e controesame dei testimoni*”). La stessa dottrina penalistica non parla di vittima, bensì di soggetto passivo del reato, titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata.

A completare l'analisi relativa ai tradizionali modelli di giustizia del nostro sistema penale ed a conferma della crisi che li ha più o meno recentemente travolti, si richiamano le riflessioni di Giuseppe Mosconi<sup>9</sup> e Umberto Curi<sup>10</sup>.

Umberto Curi parte dal presupposto che alla base dell'idea della giusta retribuzione vi sia un assunto che non solo è del tutto indimostrabile, ma che anzi appare come effetto di una vera e propria distorsione logica e teorica, e cioè che la pena possa funzionare come condotta di annullamento, in grado di lavare il peccato e di ripristinare l'ordine violato<sup>11</sup>.

Inoltre, come è stato rilevato da Renè Girard<sup>12</sup>, a fondamento della concezione retributiva della pena, per quanto dissimulato, resta il meccanismo della vendetta. Soprattutto resta l'idea di fondo di far corrispondere al male il male, al male della colpa il male della pena, come se l'afflizione in quanto tale potesse rimediare al dolore della colpa.

D'altra parte non si può dire che il paradigma abitualmente contrapposto alla concezione retributiva della pena sia del tutto immune da aporie e difficoltà.

È implicita, anzitutto, una concezione organicistica dello Stato, inteso come manipolatore terapeuta, che si prende cura del reo.<sup>13</sup>

In secondo luogo, alla base della concezione rieducativa della pena vi è anche, più o meno dichiarata, la presunzione da parte di chi commina la pena di possedere sistemi di valori ai quali è bene educare.

Giuseppe Mosconi, dal canto suo, sostiene che nessuna delle funzioni della pena è realmente assolta dal carcere. Il carattere retributivo della pena, infatti, risulta essere minato dalla grande varietà di situazioni che si riscontrano in fase esecutiva: proporzionalità e parità di trattamento vengono meno a fronte della

---

<sup>9</sup> G. Mosconi, *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 1/3 2001, pp. 3-35.

<sup>10</sup> Cfr. U. Curi, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*; Mannozi, Lodigiani; pp.36 ss.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 37

<sup>12</sup> "La violenza e il sacro, a cura di O. Fatica e E. Czerkl, Milano, Adelphi, 1978, passim

<sup>13</sup> G. Mannozi, A. Lodigiani, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone.*, Il Mulino, Bologna, 2016.



rilevanza assunta dalle variabili individuali extrapenali che consentono o precludono l'accesso agli istituti deflattivi, come le misure alternative al carcere. Per quanto riguarda la crisi in cui versa la funzione rieducativa della pena, invece, sostiene che sia legata in primo luogo agli scarsi successi in termini di riduzione della recidiva dimostrabili dai programmi trattamentali interni al carcere, in secondo luogo alla riduzione delle disponibilità per gli interventi di carattere sociale. Il sovraffollamento carcerario e le caratteristiche dell'attuale popolazione detenuta, infatti, non fanno che rendere ingestibile la disparità tra le risorse disponibili, il numero degli utenti e la qualità degli interventi. Come gli alti tassi di recidiva confermano, il trattamento penitenziario molto raramente ha successo.

Inoltre, è altamente controverso il fatto che la minaccia rappresentata dalla sanzione penale svolga un'efficace opera di deterrenza verso i comportamenti illegali. Basti considerare, sul piano della prevenzione speciale, cioè rivolta ai singoli soggetti, l'elevato tasso di recidività all'interno dell'area di individui che hanno sperimentato gli effetti afflittivi della violazione della legge. Sul piano della prevenzione generale non possiamo trascurare il fatto che molto spesso, proprio nelle realtà in cui si adottano inasprimenti di pene, si registrano tendenze all'incremento della criminalità e di aggravamento delle sue manifestazioni.

L'esclusione sociale, che già preesisteva al carcere, sembra dal carcere aumentata e consolidata, in un progressivo processo di estraneamento rispetto al territorio, alla famiglia e a se stessi; è anche per questa ragione che si è cominciato a pensare ad un modello di giustizia differente.

### *1.3 Giustizia riparativa: una terza via?*

Da qualche decennio accanto ai tradizionali modelli di giustizia se ne va affermando un terzo, che rappresenta una dirompente innovazione nella prevenzione della criminalità e nella composizione dei conflitti: si tratta della Giustizia riparativa. Questo paradigma di giustizia nasce sulla spinta di una serie di riflessioni a partire dagli anni '70 – '80 del secolo scorso; prima tra tutte l'insoddisfazione nei confronti del sistema penale tradizionale, e poi, ancora, le nuove ricerche antropologiche, la rivalutazione del ruolo della vittima, la critica abolizionista ed infine l'esigenza di far fronte al sovraffollamento degli istituti di pena ed al carico eccessivo del sistema giudiziario.

Senza dilungarsi sull'analisi del modello, che verrà opportunamente approfondito nei paragrafi seguenti, si tenga presente che la Giustizia riparativa si caratterizza per una strutturazione trilatera della vicenda penale. Parti della stessa sono, cioè, il reo, la vittima e la comunità. Nello specifico, la giustizia riparativa ha come oggetto il danno cagionato dalla condotta criminosa e si pone l'obiettivo di ricomporre il conflitto attraverso una nuova condotta riparatoria che sia in grado di rimuovere gli effetti nocivi conseguenti ad esso. Appare chiaro dunque come in questo caso la vittima rivesta un ruolo assolutamente centrale, differentemente dai modelli precedenti.

Howard Zehr, criminologo americano considerato il pioniere della Restorative Justice, nel suo scritto-guida *Changing Lenses – A New Focus for Crime and Justice*, pubblicato per la prima volta nel 1990, pone la questione in termini di *prospettiva*: essa muta a seconda della lente utilizzata per guardare il crimine.

Se, attraverso la lente della retribuzione, il crimine è percepito come violazione delle leggi dello Stato e la giustizia dispensa vergogna e punizione, la lente della giustizia riparativa fa apparire il crimine come violazione dei rapporti interpersonali.

L'attenzione così deve essere rivolta ai danni che sono stati cagionati, ai bisogni ed alle obbligazioni che ne derivano, con riferimento a tutte le parti coinvolte (le vittime, gli autori del reato e la comunità in cui questo si verifica).

Ci si chiede se in questo contesto sia possibile configurare la giustizia riparativa come terza via, alternativa tanto rispetto alla via della retribuzione quanto rispetto a quella della rieducazione.<sup>14</sup>

Per tentare di dare una risposta a questo interrogativo, partiamo con il considerare l'allegoria con la quale tradizionalmente viene configurata la giustizia.

Nella tradizione iconografica essa è rappresentata come una donna accompagnata sempre da tre simboli: la bilancia, la spada e la benda.

Abitualmente la giustizia tiene la spada nella mano destra e la bilancia nella sinistra, mentre nell'immagine che rimanda alla giustizia riparativa viene rimossa la spada, simboleggiando quindi la rinuncia all'esercizio della forza, del potere, della violenza del diritto, per privilegiare invece la bilancia e soprattutto la benda.<sup>15</sup>

Nel pensiero di Umberto Curi la Giustizia riparativa, per funzionare, dovrebbe rinunciare non solo alla spada, ma anche alla bilancia e alla benda, per offrire un'immagine completamente rinnovata di giustizia. Della benda, simbolo variamente interpretato, il modello riparativo fa a meno andando a sostituire, alla generalità e all'astrattezza, la particolarità e la concretezza dei casi; rispetto alla bilancia, simbolo dell'equilibrio cui la giustizia deve tendere, deve essere rivisitata come bilancia a bracci disuguali, che sia in grado di pesare l'irrinunciabile sproporzione tra le parti che qui vengono in rilievo.

In conclusione, per evitare le stesse *aporie insormontabili*<sup>16</sup> a cui sono esposte le concezioni retributive e rieducativa, la giustizia riparativa deve rinunciare alla pretesa di costituirsi come *Weltanschauung*, ovvero come concezione filosofica generale.

Citando il parere di Adolfo Ceretti<sup>17</sup>, la Giustizia riparativa non è in grado di sostituirsi alla giustizia penale, soprattutto in relazione all'accertamento del fatto

---

<sup>14</sup> U. Curi, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Mannozi, Lodigiani, 2016

<sup>15</sup> *ibidem*, p. 38 ss.

<sup>16</sup> *ibidem*, p. 38 ss.

<sup>17</sup> A. Ceretti, *Sfide: la giustizia riparativa*, <<Omicron>>, 2000, novembre-dicembre, p. 29

e delle responsabilità, e neppure in relazione al ricorso alla pena, ma il raccordo tra entrambe, per quanto detto, appare necessario e indispensabile.

La Giustizia riparativa, dunque, non è alternativa al modello tradizionale, ma segna l'introduzione di nuove modalità di applicazione e di esecuzione delle sanzioni.

## ***2. La Giustizia Riparativa***

### *2.1 Genesi*

Prendendo in esame, ora, la genesi del paradigma riparativo, si può notare come, in realtà, la giustizia riparativa abbia una radice antichissima. A ben vedere tutta la storia della penalità è in realtà la storia di un tentativo di riparazione della offesa.<sup>18</sup>

Fin dall'antichità gli uomini hanno escogitato due principali forme di riparazione di quelli che consideravano crimini: il *sacrificio*, quale forma di riparazione nei confronti della divinità per quei fatti che scuotevano così profondamente la vita della comunità da temere che potessero mettere in discussione la protezione della divinità stessa; e la *vendetta*, quale forma di riparazione ordinaria per quei fatti che mettevano in discussione i rapporti tra famiglie e clan in un tempo in cui l'individuo contava solo come parte di un gruppo.

Vendetta e sacrificio sono state le due forme base di riparazione delle offese, e permangono ancora oggi, sotto spoglie diverse, nella funzione punitiva dei comportamenti illeciti.<sup>19</sup>

Proprio in considerazione di ciò, la Giustizia riparativa è stata letta da taluni come un *ritorno alle radici della giustizia*, in risposta ad un sistema penale morente.

---

<sup>18</sup> A. Garapon, F. Gros, T. Pech, *Et ce sera justice, punir en démocratie*, Edition Odile Jacob, Paris 2001.

<sup>19</sup> M. Bouchard, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia* 2/2015

La nascita della giustizia riparativa moderna è convenzionalmente fatta risalire al c.d. *esperimento di Kitchener*<sup>20</sup>, cittadina al confine tra Canada e Stati Uniti dove all'inizio degli anni '70 due educatori, Mark Yantzi e Dean E. Peachey, proposero al giudice che aveva condannato due ragazzini, responsabili di aver danneggiato diverse abitazioni lungo la via centrale del paese, un programma di *probation* diverso dal solito. I due operatori proposero di sostituire il consueto modulo a base di studio, attività ricreative e qualche colloquio a sfondo psicologico con un serio programma di incontri tra i due giovani e le famiglie colpite dai danneggiamenti e un chiaro impegno risarcitorio da garantire attraverso il lavoro.

Jacques Faget<sup>21</sup> ha osservato come l'ampio sviluppo di tali pratiche, dapprima propagate in Nordamerica, in Australia e in Nuova Zelanda e poi solo a partire dagli anni '80, anche in tutta Europa, in particolare in Francia ed in Gran Bretagna, si deve imputare ad una serie di fattori: la volontà di ricercare soluzioni alternative nella risposta sanzionatoria rispetto a condotte illecite; la disponibilità di alcune comunità religiose; la necessità di rinnovamento delle istituzioni carcerarie e giudiziarie.

È attraverso questo esperimento avvenuto nell'area anglosassone che si diffuse rapidamente la sigla VOM, *victim-offender mediation*<sup>22</sup>.

Queste aspettative di cambiamento nella giustizia penale – soprattutto quella minorile – non avrebbero avuto molta presa se le istituzioni penali non fossero entrate in uno stato di profonda crisi dovuta alla crescita esponenziale del contenzioso. Per quanto i sostenitori della mediazione e della giustizia riparativa abbiano sempre sostenuto che le loro proposte non avevano alcun intento deflattivo, le istituzioni le hanno prese in considerazione quasi esclusivamente per quel motivo.

Per tutta una prima fase, soprattutto nel mondo anglosassone, lo sviluppo della Giustizia riparativa si è espresso attraverso pratiche, esperimenti e iniziative

---

<sup>20</sup> M. Bouchard, op. cit. p. 67.

<sup>21</sup> J. Faget, *La médiation. Essai de politique pénale*, Toulouse, Erès, 1997.

<sup>22</sup> Questo strumento verrà approfondito nel prossimo capitolo.

locali senza il supporto di basi normative e senza investimenti istituzionali, in piena adesione all'approccio empirico della cultura, anche giuridica, dei paesi oltreoceano.

Unico elemento di sistematicità è rappresentato dalla dettagliata catalogazione dei progetti riparativi attuabili, ancora utilizzata nella sua formulazione originaria dall' ISPAC (International scientific and professional advisory council), che consente di classificare le diverse esperienze, accanto a quelle più diffuse di mediazione diretta autore-vittima e di riparazione materiale, a seconda che sia privilegiato il dialogo tra le parti, il coinvolgimento della comunità o, ancora, la soddisfazione materiale della persona offesa.

Prima di affrontare questo tema passiamo ora a definire che cosa si intende per Giustizia riparativa, analizzando le diverse formulazioni che su di essa coesistono.

## *2.2 Definizioni di Giustizia Riparativa: ontologia condivisa?*

Di fronte agli effetti lesivi del reato il legislatore per primo è confuso: il concetto di riparazione non è univoco, finendo per essere appiattito sul mero risarcimento del danno, o al contrario venire definito con locuzioni di volta in volta diverse.

Di seguito si prenderanno quindi in considerazione le diverse formulazioni che negli anni sono state elaborate per dare conto delle caratteristiche strutturali e funzionali della riparazione, i punti in comune tra loro e le diverse sfaccettature.

Nel dibattito internazionale si parla di giustizia riparativa facendo ricorso all'anglicismo *restorative justice*, del quale l'endiadi "giustizia riparativa" si pone, almeno apparentemente, come mera traduzione letterale. A livello operativo, ovvero di normazione derivata e di implementazione del diritto, le due espressioni possono dirsi sostanzialmente equivalenti. La definizione di giustizia riparativa contenuta nei documenti sovranazionali contribuisce peraltro a creare una sorta di *ontologia condivisa*, di cui verrà detto alla fine di questo paragrafo. Tuttavia, se la traduzione letterale dei principali documenti sovranazionali che riportano la nozione di *restorative justice* non presenta particolari difficoltà, la comprensione del concetto veicolato dall'espressione "giustizia riparativa" può variare da ordinamento a ordinamento.

In letteratura si è pressochè concordi nel ritenere che sia stato Howard Zehr ad utilizzare per primo il termine *restorative justice*, dando contestualmente alla giustizia riparativa una compiuta elaborazione teorica.<sup>23</sup>

In un saggio del 2003, Laura Mirsky<sup>24</sup>, analizzando gli scritti antecedenti quelli di Zehr, indica come all'origine del termine *restorative justice* si collochi, in realtà, il saggio di Albert Eglash *Beyond Restitution: Creative Restitution*<sup>25</sup>, del 1977. Eglash prospetta la realizzazione di una *creative restitution*, spostandosi da una mera corresponsione materiale.<sup>26</sup>

Nonostante si registri un generale accordo su alcuni aspetti della *restorative justice* ed un diffuso consenso sull'istituto genericamente inteso, un nodo critico risulta essere l'indeterminatezza rispetto ai suoi contenuti sostanziali; pertanto, più che una visione accettata, si deve ricercare una *visione accettabile della RJ, nella quale il consenso è l'esito di un vaglio critico dal quale emerga quale ratio, quale apparato concettuale ed argomentativo possano raccordare e giustificare,*

---

<sup>23</sup> H. Zehr, *Changing Lenses. A new focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990

<sup>24</sup> L. Mirsky, *Albert Eglash and Creative Restitution: a Precursor to Restorative Practice*, in *Restorative Justice E-Forum*, disponibile: [www.restorativepractice.org](http://www.restorativepractice.org).

<sup>25</sup> A. Eglash, *Beyond Restitution: Creative Restitution*, in J. Hudson, B. Galaway (a cura di), *Restitution in criminal justice*, D:C: Heath and Company, Lexington, 1977, p 91 ss.

<sup>26</sup> G. Mannozi, in *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine <<giustizia riparativa>> e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

*in una visione unitaria e coerente, gli elementi fondanti di questo paradigma di pensiero*<sup>27</sup>.

Reggio, nel suo scritto, denomina *endoxa*<sup>28</sup> gli aspetti e gli elementi maggiormente condivisi della teoria riparativa.

Tuttavia si possono individuare incongruenze e contraddizioni anche in riferimento ai tre *endoxa* più frequenti e più significativi della *restorative justice*, e cioè i concetti di *alternatività* rispetto alla giustizia penale tradizionale, di *community* e di *restoration*.

Ad esempio, relativamente al primo punto, si giungerà a conclusioni differenti a seconda che si intenda l'alternatività della giustizia riparativa come totalmente altro rispetto alla giustizia penale tradizionale e quindi con essa assolutamente inconciliabile, oppure come *base di riforma del sistema penale*.

Il concetto di comunità, dal canto suo, costituisce una costante dei discorsi sulla giustizia riparativa; eppure anche questo concetto appare offuscato, sfuggente, spesso utilizzato per far leva sul *sense of weakness*<sup>29</sup> che legherebbe una data realtà sociale ad un "noi".

Da ultimo, lo stesso concetto di *restoration* che costituisce l'elemento fondante delle teorie *restorative*, lascia ancora eccessivo spazio alla interpretazione. In particolare, Van Ness e Johnstone distinguono tre visioni di *restorative justice* a seconda di quello che è l'articolarsi del concetto di *restoration*: la *Encounter Theory*, secondo la quale elemento imprescindibile è costituito dall'incontro - tra vittima ed autore del reato, ed eventualmente altri soggetti interessati - in grado di per sé di restituire autonomia ai soggetti protagonisti della vicenda criminosa; la *Reparative Theory*, l'unica che contiene nella stessa formulazione la nozione di riparazione, si prefigge come obiettivo quello di "put things right", ossia di rimediare al torto subito e perché ciò avvenga è, sì, accolto come strumento principe quello dell'incontro reo-vittima, ma si riconosce l'impronta *restorative*

---

<sup>27</sup> F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, 2010, p. 74.

<sup>28</sup> Nel linguaggio aristotelico, si tratta delle opinioni comuni, condivise dalla maggior parte o dagli esponenti più autorevoli di un certo settore, da cui muovono i sillogismi argomentativi.

<sup>29</sup> F. Reggio, op. cit., p. 91.



anche al di fuori di tale prassi; ed infine la *Transformative Theory*, per la quale la risposta sanzionatoria non può prescindere dalle condizioni socio-culturali in cui il reato si è consumato, la *restorative justice* dovrebbe incidere sul modo in cui l'uomo percepisce se stesso e la realtà quotidiana in cui vive.

Perché possa giungersi ad una ontologia condivisa appare dunque necessario il richiamo alle principali definizioni che, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, si sono susseguite, cercando ciascuna di dare specifico rilievo a un aspetto specifico.

Un tradizionale schema classificatorio delle formulazioni della riparazione è quello che si impernia sulla distinzione teorica tra definizioni orientate sulle vittime del reato, definizioni orientate sulla comunità, definizioni orientate sui contenuti o sulle modalità della *restoration*.

a) *Definizioni orientate alla vittima di reato*

Una costante della maggior parte delle definizioni di giustizia riparativa è proprio costituita da quella che può essere indicata come *sensibilità victim oriented*.

Tale impostazione, del resto, è senz'altro indicativa di una più ampia visione del fatto criminoso: il reato, cioè, non si esaurisce nella violazione di una norma posta dall'ordinamento, ma, al contrario, se ne prendono in considerazione tutte le possibili estrinsecazioni: radicalizzazione del conflitto tra autore e vittima, imbarazzo sociale per le vittime, isolamento ed emarginazione per gli autori, senso di insicurezza per la collettività, realizzando così una serie di offese multiple, essendo molteplici i soggetti su cui ricadono le conseguenze del fatto criminoso.

Per costruire una definizione di giustizia riparativa rivolta alla vittima come soggetto, si deve procedere attraverso due punti d'indagine: innanzitutto bisogna capire cosa si debba intendere per vittima e, ancora, quale connotazione possa assumere il danno.

Con riferimento al primo punto, in breve, la vittima è quel soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale e leso dal reato; essa può essere primariamente o secondariamente interessata dalla vicenda criminosa e, a questa

bipartizione, si possono aggiungere ulteriori classificazioni, a seconda di quello che è il livello di coinvolgimento della stessa vittima nella commissione del reato. Per quanto riguarda invece la dimensione dell'offesa, la distinzione da porre è tra danno primario e danno secondario. Il primo è conseguenza diretta del reato e può generare tanto una perdita economica in senso stretto quanto ulteriori effetti nocivi in capo alla persona offesa; con la differenza che mentre la dimensione economica è potenzialmente riassorbibile per intero dalla vittima, i danni di natura psicologica possono produrre un condizionamento pressoché indefinito sulle vite dei soggetti offesi <sup>30</sup>. Il danno secondario, dal canto suo, è generato dalla mancanza di supporto e dall'atteggiamento di condanna morale talvolta assunto dalle agenzie del controllo formale nei confronti delle vittime. In relazione alle considerazioni fin qui poste, le definizioni victim-oriented più significative appaiono quelle di Wright, da un lato, e di Bazemore, dall'altro. Il primo sostiene che, nella gestione del conflitto scaturito da un reato, “*ogni energia utile deve essere destinata alla reale tutela delle vittime, da perseguire attraverso la riparazione*” <sup>31</sup>. La reazione al reato non si esaurisce, secondo Wright, nell'inflizione di una pena in capo al reo; devono prevalere, nel contesto di tale reazione, i contenuti riparativi su quelli retributivi, e ciò in ogni passaggio del percorso riparativo, nel rispetto dei diritti umani tanto della vittima quanto del reo. Bazemore, dal canto suo, interpreta la *restorative justice* come uno strumento volto a promuovere la riparazione del danno e l'ascolto dei bisogni delle vittime. Questa funzione prevalente comunque non esclude che la giustizia riparativa possa perseguire obiettivi ulteriori, quali la responsabilizzazione del reo ed il riassetto della pace sociale alterata.

b) *Definizioni orientate alla comunità*

---

<sup>30</sup> Si pensi ad effetti quali: senso di insicurezza delle vittime, modifica di comportamenti e/o abitudini di vita, sentimenti di vergogna o frustrazione.

<sup>31</sup> G. Mannozi, op. cit. p. 61.

Il concetto di *comunità* è comunemente considerato uno degli elementi costitutivi del paradigma riparativo. Rispetto a questo si richiamano due accezioni tipiche: quelle che si fondano sull'utilizzo di un criterio di tipo *geografico* e quelle che si basano su un criterio di tipo *funzionale*. Il primo comporta il rimando ad una struttura comunitaria semplice, intesa come gruppo di individui che vivono all'interno di un'area geograficamente ristretta. Questo criterio comincia a vacillare però a fronte di strutture comunitarie complesse, come quelle moderne, immerse in una realtà fortemente globalizzata. In questo contesto appare necessario l'utilizzo del criterio funzionale, in grado di accomunare individui che, indipendentemente dal luogo fisico in cui vivono, “*avvertono fra di loro un insieme di doveri, reciprocità ed appartenenza*”<sup>32</sup>.

Il monopolio statale nel contenimento della criminalità risulta poco compatibile con la realtà e con le dinamiche delle società contemporanee rendendosi dunque necessario l'intervento di associazioni intermedie tra l'autorità statale e l'individuo; riconducibili a questa impostazione sono, ad esempio, i *family group conferencing*, che evolvendo dalla semplice mediazione autore-vittima, ne coinvolgono le rispettive comunità, da intendersi come gruppo di individui psicologicamente connessi ai due protagonisti; e gli interventi di tutela mirati sul territorio in considerazione di quelli che siano stati identificati come fattori di rischio di vittimizzazione in quella data comunità.

c) *Definizioni orientate ai contenuti*

I contenuti operativi riconducibili alla *restorative justice* contribuiscono a confermare il sentimento generale di incompiutezza definitoria che caratterizza questo paradigma. Di seguito si prenderanno in considerazione due aspetti: la riparazione in senso stretto e l'aspetto comunicativo-relazionale del conflitto.

Sotto il primo profilo, l'indagine prende le mosse dal c.d. *restitution movement*, nato alla fine degli anni '60 negli Stati Uniti in risposta alla quasi totale assenza di tutela per le vittime di reato; esso aveva come obiettivo primario quello di

---

<sup>32</sup> G. Mannozi, op. cit. p. 66.

garantire alle vittime una riparazione concreta del danno loro cagionato. A questo si affiancarono, nel tempo, anche altre finalità da perseguire, quali la creazione di sistemi sanzionatori alternativi a quello tradizionale, processi di responsabilizzazione del reo miranti alla sua rieducazione e da perseguire proprio attraverso esperimenti di riparazione, superamento dei sentimenti di vendetta e promozione della pace sociale.

Differenti, in tale ambito, sono state le voci e le letture del paradigma riparativo che hanno tentato di dare attuazione a tali obiettivi, fra i quali:

- l'approccio radicale di Abel e Marsh, in virtù del quale il diritto penale doveva essere messo da parte ogniqualvolta la restituzione di per sé rappresentasse un'adeguata risposta sanzionatoria, non soltanto in veste di tutela delle vittime ma anche di prevenzione speciale. Tuttavia se, da un lato, il modello riparativo ha un impatto sul reo assolutamente funzionale alla sua reintegrazione sociale, dall'altro, l'impatto sulla comunità in termini di deterrenza è praticamente nullo, una volta che si fuoriesca dai confini del maggior senso di sicurezza che esso ingenera nei consociati.

- l'approccio adottato da Barnett e Hagel e denominato *pure restitution model*, che, in ottica abolizionista, si propone l'abbandono del diritto penale per lasciare spazio ad un modello che concepisce il reato come un'offesa ad un altro individuo e ha quindi come obiettivo primario la riparazione del danno alle vittime. Il risarcimento del danno dunque non occuperebbe più un posto subordinato rispetto alla pretesa punitiva, bensì andrebbe ad espletare esso stesso tale pretesa.

Il secondo aspetto da prendere in considerazione attiene alla dimensione psicologica del danno ed alle alterazioni delle dinamiche socio relazionali che esso produce. Diverse nozioni di giustizia riparativa poggiano proprio sull'esigenza di ricostituire la connessione sociale tra autore e vittima.

Burnside e Baker, ad esempio, hanno definito la giustizia riparativa come una *relational justice*: secondo il loro punto di vista c'è sempre una relazione sociale

che viene spezzata dal reato, anche nell'ipotesi in cui il reo non conosca la vittima, essendo infatti legati dal fatto di essere parte della stessa realtà.

Richardson e Preston, ancora, ritengono che la giustizia riparativa sia volta alla *comprensione delle relazioni sociali* minate nel loro naturale estrinsecarsi dalla commissione di un reato. *Restorative* saranno tanto le condotte dell'offensore di riconoscimento del danno o di ammissione della responsabilità, quanto il riconoscimento del proprio apporto nella realizzazione del reato da parte della stessa vittima.

Dopo aver preso in considerazione le possibili sfaccettature che possono caratterizzare la nozione di giustizia riparativa, si proveranno a tracciare, di seguito, i contorni di una giustizia riparativa che sia in grado di comprendere le varie chiavi di lettura richiamate.

Tra le definizioni ricordate a tal proposito vi è quella di Howard Zehr, secondo cui *“la giustizia riparativa andrebbe vista come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”*<sup>33</sup>. Attualmente, la definizione riportata da Marshall, è quella capace di cogliere al contempo i due aspetti fondamentali della *restorative justice*: la ricerca di una soluzione al conflitto che risulti dalla collaborazione tra reo e vittima, ed il concreto attivarsi del reo nella riparazione del danno cagionato.

Marshall scompone, nello specifico, due piani di lettura della giustizia riparativa: - un *micro-livello* in cui prevale la dimensione dell'offesa, sia nella sua veste patrimoniale che in quella relazionale; in questo caso la giustizia riparativa ha il compito di rendere possibile la comunicazione tra reo e vittima, ricostituendo il legame sociale intercorrente tra i due, spezzato dal reato; così facendo, riconosce al diritto la natura di potenziale strumento di pace;

---

<sup>33</sup> H.Zeher. *Changing Lenses*, cit., 1990, p. 181.

- un *macro-livello* in cui prevale la dimensione istituzionale; in cui la giustizia riparativa rappresenta un'alternativa rispetto al sistema penale tradizionale, tornando però a costituire, al di là degli strumenti di cui si avvale, una giustizia calata dall'alto.

In conclusione, se si vogliono inquadrare alcuni punti fermi, si ricordi che la giustizia riparativa:

- rappresenta un nuovo paradigma di giustizia con obiettivi peculiari e non riserva la propria attenzione soltanto alle istanze del reo, bensì si rivolge, *latu sensu*, alla vittima ed alla comunità;
- si avvale di strumenti propri, di cui il principale sembra essere ad oggi la mediazione;
- promuove la riconciliazione delle parti in conflitto, spianando la strada a più ampi processi di pacificazione sociale.

In conclusione, si riporta la definizione contenuta nella Direttiva 2012/29/UE, intendendosi come giustizia riparativa “*qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale*”.

### 2.3 *La giustizia dell'incontro: principi e caratteristiche*

Partendo dalle definizioni elaborate in ambito internazionale e prendendo in esame la *Declaration of basic Principles on the use of Restorative Justice programmes in criminal matters* si tenterà, ora, di far emergere quelli che sono i principi innovativi <sup>34</sup> del paradigma riparativo.

---

<sup>34</sup> J. Braithwaite, *Principles of Restorative Justice*, in, A. von Hirsch, J. Roberts, A. Bott oms, J. Roach, M. Schiff (a cura di), *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, Oxford, Hart, 2003, pag. 1.

Innanzitutto occorre precisare che i *Basic Principles* sono un atto normativo privo di cogenza, elaborato dalle Nazioni Unite nel corso del X Congresso sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti <sup>35</sup>. Si tratta di un documento dal carattere generale, in cui viene considerata ogni tecnica operativa di giustizia riparativa, della quale si fornisce uno schema preliminare dei principi base.

L'incipit dei *Basic Principles* è dedicato alla definizione del procedimento riparativo, come "*ogni procedimento in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato partecipano attivamente insieme alla risoluzione della questione emersa dall'illecito, spesso con l'aiuto di un terzo equo e imparziale*".

Si può notare come si tratti, evidentemente, di una caratterizzazione particolarmente ampia, nella quale rientra anche la mediazione reo-vittima.

I *Basic Principles* fanno primariamente riferimento al fatto che i programmi di giustizia riparativa debbano essere generalmente fruibili e utilizzabili in ogni stato e grado del processo. Viene preso poi in considerazione il reclutamento del mediatore, si propone che sia scelto tra cittadini anche non predeterminati intellettualmente e professionalmente, essendo sufficiente l'alta competenza acquisibile attraverso l'esperienza di training permanente, di una formazione riguardante le tecniche specifiche di mediazione ed i fondamenti del sistema giudiziario. È altresì previsto che le procedure di selezione e valutazione assicurino la conformità ad elevati *standards* qualitativi, preferibilmente uniformi tra i diversi paesi.

Si soffermano, poi, sulla regolamentazione dell'ambiente della mediazione; tale spazio sarà sicuro e appropriato, diverso rispetto ai luoghi dove si dispiega la logica del processo penale, non aule di tribunale ma spazi appositi, in modo da sottolineare l'alterità della mediazione dai tradizionali luoghi di gestione del crimine e dalla logica che li supporta.

---

<sup>35</sup> Risoluzione 2000/15 Vienna, 2000

Analogo discorso vale per la descrizione dei tempi della mediazione. Se, infatti, i tempi processuali possono dirsi insensibili rispetto allo stato emotivo delle vittime o più in generale alle personali esigenze delle parti, il tempo della mediazione sarà invece scandito in fasi che corrispondono ai diversi progressi della gestione del conflitto che oppone reo e vittima, e alle urgenze interiori dei protagonisti del conflitto.

Rilevanti anche le disposizioni inerenti il coordinamento tra le esperienze di mediazione e le istituzioni della giustizia penale tradizionale.

I *Basic Principles* prevedono la necessità di un continuo lavoro di consultazione e raccordo fra operatori della giustizia penale, riparativa e tradizionale, al fine di sviluppare nuove sinergie tra i due sistemi, che in questo modo non dovrebbero mai entrare in conflitto. È altresì proposta la diffusione di procedure scientifiche, rigorose e continuative di monitoraggio e valutazione delle attività dei mediatori, che dovranno dimostrare concretamente il perseguimento efficace degli obiettivi proposti, dalla risoluzione del conflitto ai compiti di prevenzione speciale e generale.

Anche nel provvedimento normativo in analisi, viene confermato il complesso di principi partecipativi alla mediazione: la volontarietà nell'accesso, la confidenzialità delle informazioni emerse negli incontri, la libertà di recedere.

Parimenti nella Raccomandazione (99)19, viene individuata l'*equiprossimità* come preconditione dello svolgimento dell'attività del mediatore, che dovrà costantemente prestare attenzione agli squilibri di potere tra le parti, sia di tipo economico-sociale che culturale, tentando di stabilire, in maniera imparziale, l'equilibrio necessario per comporre il conflitto.

Un altro fondamentale aspetto della pratica mediatrice preso in considerazione dai *Basic Principles*, è quello degli esiti della mediazione stessa.

L'incontro tra vittima e reo mira al riconoscimento delle responsabilità individuali, a fare chiarezza sui moventi del fatto delittuoso, riattivando la



comunicazione tra le parti. Tutto ciò è completato dall'attività riparatoria vera e propria, che può concretizzarsi in un risarcimento materiale, ma anche simbolico, come l'attività del reo utile per la vittima o la comunità, ovviamente il tutto improntato alla volontarietà.

Circa il rapporto giustizia penale-programmi di mediazione, è poi sancita l'autonomia di quest'ultima rispetto al sistema penale.

Tale autonomia si esprime, ad esempio, nell'attribuzione di rilevanza giuridica ai risultati di mediazione-riparazione, che pertanto, avendo lo stesso statuto delle decisioni giudiziarie, dovrebbero precludere il procedimento successivo per i medesimi reati, in sede di processo penale.

### ***3. Riferimenti normativi***

#### *3.1 La Giustizia Riparativa è <<legge>>?*

Il paradigma della giustizia riparativa ha iniziato ad “abitare” il diritto positivo a partire dalla prima metà degli anni Ottanta del secolo scorso, quando si è

avvertita in Europa l'esigenza di dare un riconoscimento normativo alle esperienze di giustizia riparativa, e soprattutto ai progetti di mediazione che ne rappresentavano e ne rappresentano la manifestazione più frequente.<sup>36</sup>

L'accresciuto interesse nei confronti della vittima del reato a livello sovranazionale è sicuramente da attribuire alla grande risonanza della scienza vittimologica ed alla sua capacità di stimolare la realizzazione di interventi concreti a supporto delle persone offese dai reati.

Il primo segnale di attenzione per le vittime è contenuto nella Raccomandazione concernente la partecipazione della società alla politica criminale<sup>37</sup> che istituisce forme di aiuto alle vittime nel contesto di indicazioni di politica criminale orientate alla prevenzione del crimine.

Sulla stessa scia, dagli ultimi decenni del Novecento si trovano altri documenti sovranazionali che esplicitano preoccupazioni crescenti rispetto alla vittimizzazione secondaria, promuovendo maggiore attenzione ai diritti delle vittime.

Si ricordi, inoltre, la Raccomandazione relativa alla mediazione in materia penale<sup>38</sup>, che invita gli Stati membri a tenere in considerazione una serie di principi generali e di regole circa l'attività degli organi della giustizia penale in relazione alla mediazione, rispetto agli standards da rispettare, la qualifica e la formazione dei mediatori. Ad essa è seguita, con lo stesso intento, la Raccomandazione sull'assistenza alle vittime di reati<sup>39</sup>.

La Risoluzione sui principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale<sup>40</sup> incoraggia gli Stati membri a sviluppare restorative justice programmes in ogni stato e grado del procedimento e a garantire la volontarietà del ricorso alla giustizia riparativa.

Da ultimo, la Direttiva dell'Unione Europea 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dà

---

<sup>36</sup> F. Vianello, *op. cit.*

<sup>37</sup> Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Racc: n 7 del 23 giugno 1983

<sup>38</sup> Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Racc. n. 19 del 15 settembre 1999

<sup>39</sup> Consiglio d'Europa, Racc. n.8 del 14 giugno 2006

<sup>40</sup> Economic and social council delle Nazioni Unite, n. 12/2002

ampio riconoscimento ai programmi di giustizia riparativa (art.4), ribadisce che questi ultimi devono avvenire nell'esclusivo interesse della vittima, in modo da non comportare vittimizzazione secondaria, ma valorizzare nel contempo l'importanza di dare voce alle persone offese anche nel contesto processuale.

### 3.2 *La Giustizia Riparativa in Italia*

L'istituzionalizzazione delle misure riparative ha visto, negli anni, una decisa accelerata in tutta Europa, mentre in Italia, invece, risulta "frenata" sotto almeno due aspetti: in primo luogo, queste esperienze hanno trovato spazio quasi esclusivamente<sup>41</sup> in ambito minorile e poggiano su un unico dato normativo costituito dall'art. 28, rubricato *Sospensione del processo e messa alla prova*, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; inoltre, la scelta di affidare la funzione mediativa al Giudice di pace è risultata ben poco soddisfacente tanto per la totale mancanza di investimenti in termini culturali da parte delle amministrazioni competenti, quanto per il fatto che il sistema del cottimo adottato in materia di retribuzione si è rivelato poco incentivante rispetto ad un'attività come quella della mediazione.

In sintesi, le leggi nazionali che contengono canali di ingresso della mediazione nel sistema penale, meccanismi di riparazione alle vittime e principi ispiratori di tipo riconciliativo sono:

- a) la legge 26 luglio 1975, n. 354 <<*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*>>, dove, all'art. 47 compare l'indicazione espressa circa il fatto che nel verbale di affidamento in prova al servizio sociale deve stabilirsi che l'affidato si adoperi "*in quanto*

---

<sup>41</sup> Con la legge 28 aprile 2014 n. 67, entrata in vigore nel maggio 2015, introduce la sospensione del procedimento con messa alla prova anche per gli imputati maggiorenni.

*possibile in favore della vittima del suo reato*” e adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

- b) il d.p.r. 448 del 22 settembre 1988 <<*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*>>, attraverso gli artt. 9 <<*Accertamenti sulla personalità del minorenne*>>, 27 <<*Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*>> e 28 <<*Sospensione del processo con messa alla prova*>>;
- c) il d.lgs. del 28 agosto 2000, n. 67, che, nell’introdurre la sospensione del processo con messa alla prova, ha previsto la possibilità di avviare percorsi di mediazione autore-vittima.

Il D.lgs 274/2000, attuativo dell'art. 14 <sup>42</sup> della legge delega 468/99 <sup>43</sup>, concretizza, nel nostro ordinamento, un nuovo modello di giustizia penale, ispirato a principi e preordinato ad obiettivi profondamente diversi da quelli tipici del sistema penale tradizionale. L'intervento del legislatore, lungi dal configurarsi, almeno nelle intenzioni esplicitate, come mero tentativo di alleggerire il carico di lavoro degli operatori giudiziari, mira chiaramente a definire una nuova strategia di gestione del reato, seppur espressivo di conflittualità "minore"; nuovi strumenti per la composizione del conflitto da crimine, dispositivi ascrivibili organicamente proprio al modello della giustizia riparativa. Si è cercato altresì, di dare attuazione alle ormai pressanti richieste provenienti da organismi internazionali, di protezione e soddisfazione della vittima, di colmare il deficit di vicinanza e risposta dello Stato al verificarsi del crimine, di limitare l'utilizzo della stigmatizzante pena detentiva a vantaggio di meccanismi "sanzionatori" a contenuto satisfattivo-riparatorio.

---

<sup>42</sup> Art. 14: “*Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.*”

<sup>43</sup> Legge 24 novembre 1999, n. 468, “*Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale*”.

È possibile allora affermare che l'attribuzione della competenza penale del Giudice di Pace <sup>44</sup> rappresenti, almeno sulla carta, l'epocale superamento del carattere colossale della risposta sanzionatoria penale, il ripensamento del quasi automatico ancoraggio della sanzione alla detenzione, promovendo invece l'accesso a modalità di definizione alternativa del conflitto innescato dal reato, semplificando e "flessibilizzando" le forme dell'intervento penale.

Entrando nel merito del D.lgs 274/2000, l'attribuzione di competenze penali al Giudice di Pace è relativa a fattispecie penali espressive della cosiddetta *microconflittualità intersoggettiva*, ovvero a tutti i reati che destano un limitato allarme sociale.

Le misure predisposte dall'ordinamento al Giudice di Pace per realizzare la conciliazione sono fondamentalmente di tre tipi: misure strettamente sanzionatorie non detentive, misure conciliativo-mediatorie, misure tipicamente riparative. Nella prima categoria di provvedimenti rientrano le prestazioni di attività non retribuite a vantaggio della comunità, l'obbligo di permanenza domiciliare e misure prescrittive specifiche (pena pecuniaria); alla seconda categoria è ascrivibile la mediazione finalizzata alla remissione della querela; mentre alla terza categoria attengono, infine, le condotte riparative "estintive" del reato.

Per quanto concerne le innovative misure riparative introdotte dal D.lgs 274/2000, il quarto comma dell'art. 29 esplicita che:

*"Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di*

---

<sup>44</sup> Giudice non togato istituito nel 1995

*conciliazione non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini della deliberazione".*

Per la prima volta in modo esplicito si trova qui la possibilità di accedere alla mediazione penale come strumento di conciliazione.

Il Giudice di Pace, infatti, quando il reato è perseguibile a querela, può, se lo ritiene utile, promuovere la mediazione tra le parti al fine della conciliazione, agendo personalmente oppure, ove occorra, servendosi di strutture apposite, esterne all'apparato giudiziario, dopo aver rinviato l'udienza per un periodo massimo di due mesi, tempo nel quale si svolgerà la mediazione.

Nell'art. 29 è contenuta, inoltre, la previsione di una rilevante garanzia che permette il coordinamento tra il ricorso alla mediazione e il principio costituzionale di presunzione di innocenza contemplando il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione, ai fini della deliberazione.

Il D.lgs 274/2000 all'art. 35 riconosce alla "*condotta riparativa*" realizzata prima del giudizio, efficacia estintiva del reato:

*"Il Giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".*

Per quanto riguarda la normativa internazionale, scaduti, nel novembre del 2015, i termini per il recepimento della Direttiva 29/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Italia ha adempiuto solo in parte – e in ritardo – emanando il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2016, contenente una serie di modifiche al codice di procedura penale

in attuazione della Direttiva. Il Decreto tocca aspetti principalmente legati alla partecipazione della vittima al procedimento, per cui vengono ampliati e proceduralizzati gli strumenti di informazione e di partecipazione alla dinamica processuale, in modo che sia tutelato il diritto della persona offesa a ricevere, sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria, in una lingua a lei comprensibile, tutta una serie di informazioni relative all'andamento del procedimento. Il decreto definisce poi la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, lasciando però all'autorità giudiziaria una discrezionalità maggiore di quella auspicata dalla direttiva in fase di applicazione al caso concreto.

In conclusione, di fronte alla ricchezza di indicazioni e sollecitazioni che provengono dagli atti normativi sovranazionali, la normativa nazionale mostra ancora un'inadeguata implementazione della restorative justice a livello di diritto penale sia sostanziale che processuale; da questo, come si vedrà nel paragrafo seguente, consegue una disciplina confusa.

### *3.3 Profili critici*

Con riferimento in particolare all'area della giustizia minorile, in cui il paradigma riparativo ha conosciuto una più ampia sperimentazione, si può dire che quella della giustizia riparativa continua a rimanere, nel nostro Paese, una

pratica minoritaria riservata, in particolare, solo ad alcuni reati e ad alcuni profili di minori.

I casi di mediazione riguardano circa il 4% dei minori in carico ai servizi. Inoltre, tutte le informazioni raccolte fino a questo momento rimandano a un uso della mediazione riservato ad uno specifico profilo di giovani: per lo più italiani, con una prevalenza della componente femminile, con un buon background educativo e condizioni sociali piuttosto favorevoli.

Tuttavia, rimangono aperti molti dei problemi teorici che la *restorative justice* solleva, e lo strumento della mediazione in particolare: il ricorso al paradigma riparativo prevalentemente in relazione ad alcune tipologie di reato, che coincidono con quelle tendenzialmente meno gravi; l'utilizzo degli esiti della mediazione e quindi il significato eventualmente strumentale che gli stessi possono assumere nel percorso di responsabilizzazione del minore; infine, come da più parti segnalato, il modestissimo ricorso alla mediazione nella fase post sentenza.

La *restorative justice* in Italia ha certamente contribuito ad un ripensamento del concetto di pena ed alla critica alla dimensione afflittiva e retributiva del sistema di giustizia, ma ha fallito nel sollecitare una maggiore attenzione alla specifica sofferenza della vittima ed al suo bisogno di riconoscimento in quanto soggetto vulnerabile, nel sistema di giustizia e nella società.

Il recepimento parziale e tardivo da parte dell'ordinamento italiano della recente Direttiva comunitaria sulle vittime con il Decreto attuativo del 15 dicembre 2015 n. 212 può fungere da indicatore del fallimento nel sollecitare una maggiore attenzione alla specifica sofferenza della vittima ed al suo bisogno di riconoscimento in quanto soggetto vulnerabile, nel sistema di giustizia e nella società.

Un possibile rischio, inoltre, può essere rappresentato dall'eventualità di vittimizzazione secondaria. Il ruolo fondamentale svolto dalla Direttiva del



Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (Direttiva 2012/29/UE) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime, si manifesta in tutta la sua importanza non appena si consideri quanto essa dovrebbe costringere a ri-pensare e a ri-modellare il nostro sistema di giustizia in direzione della vittima, visto che, negli ultimi 40 anni, sia la Giustizia dei codici sia la Giustizia Riparativa non sembrano esser riuscite nell'intento di riconoscere piena dignità a questa figura.

Il ruolo della vittima è per così dire vincolato all'asse dell'azione penale declinata lungo una triplice direttiva: l'accertamento della responsabilità; l'obbligatorietà della stessa; l'applicazione della pena. In questo senso, la sofferenza insita in ogni esperienza di vittimizzazione resta in una posizione subalterna rispetto alla commissione di un reato, alla condanna del colpevole, alla commisurazione della pena, dosata in base alla gravità del fatto commesso ed al bisogno di ri-socializzazione del suo destinatario. È evidente il permanere di una sorta di centralità della figura del reo. E resta il fatto, ancorché meno evidente, che la persona che subisce il danno rischi di essere ri-vittimizzata dalle stesse procedure della giustizia dei codici.

Tant'è che la Direttiva sembra mettere in guardia per l'appunto contro il rischio di vittimizzazione secondaria, anche nelle procedure della giustizia riparativa, chiedendo agli Stati membri di rivedere le pratiche di intervento e i modelli di collaborazione tra i servizi e con le organizzazioni della società civile.

#### ***4. Il reato come rottura della relazione: risvolti pratici del paradigma riparativo***

## *4.1 Gli obiettivi della Giustizia Riparativa nelle interpretazioni tradizionali*

I principali obiettivi che intende perseguire la Giustizia Riparativa, secondo le interpretazioni tradizionali, possono essere suddivisi in obiettivi endo-sistematici, a destinatario specifico/individuale, e in obiettivi eso-sistematici, a destinatario generale/collettivo, in base quindi al target di destinatari delle politiche di riparazione.

In quanto ai primi, tali obiettivi sono essenzialmente tre:

1) il riconoscimento della vittima.

La Giustizia riparativa si pone come obiettivo primario la presa in carico delle vittime del reato, le quali, di norma, assumono un ruolo marginale all'interno del procedimento penale.

Le persone vittime di reato presentano dei bisogni specifici, che solo recentemente il sistema giuridico ha iniziato a considerare: informazioni sul processo, riconoscimento del torto subito, interventi volti alla riparazione del danno e messa a punto di un processo che non comporti un danno maggiore<sup>45</sup>. Rispetto alla commissione di un reato, la condanna del colpevole e la commisurazione della pena lasciano il posto all'esigenza di riconoscere primariamente la sofferenza insita in ogni esperienza di vittimizzazione. Il presupposto logico dell'acquisizione, da parte del reo, della consapevolezza dei contenuti lesivi della propria condotta è costituito dal riconoscimento della vittima che cessa di apparire come un oggetto impersonale per concretizzarsi a pieno titolo come persona, con il suo vissuto di sofferenza, di insicurezza, di umiliazione.

Nell'attuale sistema processuale penale le vittime rimangono in secondo piano, come meri “*soggetti passivi del reato*”.

---

<sup>45</sup> M. Wright, contributo presentato nell'ambito del Convegno sul tema “*Quali prospettive per la mediazione? Riflessioni teoriche ed esperienze operative*”, Roma, 20-21 aprile 2001.

La parte lesa deve potersi sentire dalla parte della ragione e deve poter riguadagnare il controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, superando gradualmente i sentimenti di vendetta, rancore, ma anche di sfiducia verso l'autorità che avrebbe dovuto tutelarla.

2) la riparazione del danno nella sua dimensione globale.

Il fattore comune alle politiche di riparazione è incarnato dal danno complessivo subito dalla vittima. Riparare il danno nella sua globalità significa capire ed entrare in interazione con la sofferenza psicofisica della vittima, instaurando una strategia di riparazione del danno subito.

Oltre alla componente strettamente economica del danno dovrebbe essere valutata, ai fini della riparazione, anche la dimensione emozionale dell'offesa, che può essere causa di insicurezza collettiva e può indurre i cittadini a modificare le abitudini comportamentali. Tutto ciò senza perdere di vista il principio di proporzionalità e senza cadere in forme di retribuzione mascherata, in quanto il comportamento attivo richiesto all'autore non è imposto in funzione afflittiva, bensì riconciliativa e riparativa.

3) l'autoresponsabilizzazione del reo.

Sebbene la Giustizia Riparativa si basi su una nuova visione che non si circoscrive più solamente all'autore di reato, quest'ultimo non viene escluso dal circuito giuridico. Al contrario, l'autore di reato continua ad essere un co-protagonista nella gestione del conflitto, dato che la riparazione passa necessariamente attraverso un'attività positiva del reo stesso.

Ogni tentativo di promuovere concrete attività riparative si fonda, in primo luogo, sul consenso dell'autore di reato e, solo secondariamente, si snoda lungo un percorso che dovrebbe condurre il reo ad elaborare il conflitto e le cause che lo hanno originato, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire la necessità di lenire l'altrui sofferenza. L'intervento riparativo è,

dunque, orientato sia al soddisfacimento dei bisogni ed alla promozione del senso di sicurezza delle vittime, sia all'autoresponsabilizzazione ed alla presa in carico delle conseguenze globali del reato (danno alla vittima ed alla comunità) da parte del reo.

Per quanto riguarda gli obiettivi eso-sistematici, a destinatario generico-collettivo gli obiettivi sono:

1) Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione.

La comunità, in particolare, dovrebbe poter svolgere un duplice ruolo. Non solo, riduttivamente, quello di destinatario delle politiche di riparazione, ma anche di promotrice del percorso dell'azione riparativa. L'esperienza di vittimizzazione può, infatti, fungere da catalizzatore di dinamiche sociali e comunitarie che altrimenti resterebbero bloccate dalla istituzionalizzazione del conflitto.

2) L'orientamento delle condotte attraverso il rafforzamento degli standards morali.

Nella gestione del conflitto anche la giustizia può agire come fattore di stabilizzazione sociale, almeno se si accede ad un modello di giustizia di tipo evolutivo, secondo il quale l'opzione criminale nasce come "*conflitto*" e si trasforma in "*consenso*"<sup>46</sup> i cui strumenti sono costituiti non dalle sanzioni ma dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto con la promozione di concrete attività riparative.

Affinché sia espletata la funzione che il modello riparativo si propone, e cioè il rafforzamento degli standards morali collettivi, è necessario elevare a livello comunitario il processo riparativo e i suoi esiti concreti. Rispetto a questo obiettivo, che per certi versi coincide con la funzione generale del

---

<sup>46</sup> C. E. Paliero, *Consenso sociale e diritto penale*, in "Rivista Italiana di Diritto Processuale Peneale", 1, p. 25 ss., 1992.

diritto di produrre sicurezza delle aspettative in caso di delusione, si rivelano utili quei modelli di riparazione strettamente indirizzati a tutte le parti interessate dal reato: reo, vittima e comunità.

Dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto e dallo svolgimento di concrete attività riparative dovrebbero emergere, infatti, concrete indicazioni di comportamento per i consociati, che vanno proprio nel senso auspicato dalle teorie della prevenzione generale positiva, vale a dire quello di contribuire al rafforzamento degli standards morali collettivi.

### 3) Il contenimento dell'allarme sociale.

La commissione di un reato ha spesso come conseguenza immediata il verificarsi di un diffuso allarme sociale e l'aumento del senso di insicurezza dei cittadini. Si ritiene, a tal proposito, che la percezione collettiva debba essere controbilanciata da un intervento statale che sancisca l'antiteticità di un comportamento violento all'ordinamento previgente, attivando risposte istituzionali relativamente alla sua commissione. Ma la risposta istituzionale, con i suoi complessi meccanismi di attivazione, la sua lentezza procedurale, il suo esito incerto, spesso non riesce a soddisfare il bisogno collettivo di sicurezza incrementata dalla reiterazione dei comportamenti delittuosi.

Assicurare alla comunità il potere di gestire, almeno in parte, i conflitti che si verificano al suo interno, significa restituirle la capacità di recuperare il controllo su determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei consociati o sulle loro abitudini di vita: significa, in sostanza, poter contenere l'insicurezza che deriva dalla percezione dei vari livelli di rischio della vittimizzazione.

In conclusione, la sfida che la Giustizia Riparativa lancia, è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura *relazionale* del fenomeno criminoso, inteso normalmente come un *conflitto* che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non viene riduttivamente considerato come un illecito commesso contro la società, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, perché come tale percepita dai partecipanti alla relazione conflittuale.

Da un punto di vista sociologico-giuridico, la Giustizia Riparativa è configurabile come una *teoria "sociale" della giustizia*: non offre soluzioni unilaterali, né produce effetti stigmatizzanti, in quanto giustizia che "*si prende cura*" anziché "punire"; la Giustizia Riparativa è orientata verso il soddisfacimento dei bisogni delle vittime, del reo e della comunità specifica in cui viene vissuta l'esperienza di vittimizzazione. Le questioni fondamentali non sono più "chi merita di essere punito?" e "con quali sanzioni?", bensì "qual è la percezione dei partecipanti al conflitto del conflitto stesso?" ed ancora "come gli stessi percepiscono la loro posizione all'interno della relazione conflittuale?"; successivamente "cosa può essere fatto per riparare l'eventuale danno?", laddove riparare non significa, riduttivamente, controbilanciare in termini economici il danno cagionato.

La Giustizia Riparativa costituisce un approccio innovativo e dinamico al conflitto causato dalla commissione dell'illecito e insegna, soprattutto, che la società civile non ha bisogno solo e necessariamente di norme rinforzate da sanzioni, ma anche di un'etica della comunicazione, come modalità di gestione dei conflitti, che alle norme possa offrire una legittimazione e una conferma di validità. L'alternativa delineata dalla Giustizia Riparativa prevede che al binomio reato-pena si contrapponga il binomio conflitto-riparazione, operando dunque una ri-codificazione del fenomeno criminoso, ora inteso non in senso giuridico/giudiziario, ma relazionale, sociale.

Con questa consapevolezza è ora possibile e necessario leggere le caratteristiche "strutturali" della Giustizia Riparativa, per coglierne le diverse implicazioni teoriche e pratiche, per comprenderne la portata eversiva rispetto al funzionamento del dispositivo penale-puntivo, più in generale, rispetto alla razionalità giuridica.

#### *4.2 Nuove tipologie sanzionatorie e strumenti di Giustizia Riparativa*

Le possibili tipologie applicative della Giustizia Riparativa, pur condividendo i principi di fondo relativi agli obiettivi e la comune radice culturale, differiscono nel numero e nella categoria dei partecipanti agli incontri e, in qualche caso, nello "stile" della conduzione degli stessi; le differenze tra i vari modelli, risiedono sostanzialmente, come ha ben evidenziato Howard Zehr, nel "chi" e nel "come". A questo proposito Grazia Mannozi propone una duplice chiave di lettura a seconda che si faccia affidamento agli studi condotti dall'ISPAC – *International Scientific and Professional Advisory Council* – in accordo con l'orientamento accolto dalle Nazioni Unite, oppure al modello classificatorio proposto da McCold.<sup>47</sup>

Prendendo in considerazione la soluzione istituzionalizzata proposta dall'ISPAC si considerano appartenenti al paradigma riparativo gli strumenti qui di seguito descritti brevemente :

---

<sup>47</sup> G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, 2003.

- *Apology*: ovvero scuse formali che il reo rivolge direttamente alla vittima, descrivendo il proprio comportamento e dichiarando la propria responsabilità;
- *Community/family Group Conferencing*: è una forma di mediazione allargata in cui tutti i soggetti coinvolti dalla commissione del reato (reo, vittima, familiari) ricercano una modalità di gestione del conflitto con l'aiuto di un mediatore. Tale paradigma presuppone l'ammissione di colpevolezza da parte dell'autore dell'illecito;
- *Community/neighbourhood/victim Impact Statements*: si tratta della descrizione che la vittima o la comunità fornisce relativamente ai condizionamenti causati dal reato; rappresenta una modalità esaustiva per la valutazione degli effetti a breve e lungo termine che il reato comporta nei soggetti offesi. Questa modalità esecutiva viene, per lo più, utilizzata per i reati senza vittima;
- *Community Restorative Board*: è costituito da un piccolo gruppo di cittadini, opportunamente formati, che svolgono colloqui con il reo sulla natura e le conseguenze del reato commesso per la promozione e la messa in atto di un'azione riparativa;
- *Community Sentencing/Peacemaking Circles*: è il principale istituto appartenente al paradigma riparativo su base comunitaria. La comunità gestisce il processo tentando di raggiungere un programma sanzionatorio a contenuto riparativo che tenga conto dei bisogni di tutte le parti interessate dal conflitto;
- *Community Service*: si tratta della prestazione, da parte del reo, di un'attività lavorativa a favore della comunità;
- *Compensation Programs*: programmi di compensazione dei danni arrecati dal reato predisposti dallo Stato;



- *Diversion*: comprende ogni tecnica volta ad evitare che l'autore di un reato entri nel circuito penale-processuale;
- *Financial Restitution to Victims*: processo attraverso il quale la Corte competente quantifica il danno derivante dalla commissione dell'illecito imponendo al reo il pagamento di una corrispondente somma di denaro;
- *Personal Service to Victims*: trattasi di attività lavorative che il reo svolge a favore delle persone danneggiate dal reato commesso;
- *Victim/Community Impact Panel*: è una sorta di forum in cui un gruppo ristretto di vittime esprime ad un piccolo gruppo di autori di reato gli effetti dannosi e negativi derivanti dal reato subito;
- *Victim Empathy Groups or Classes*: sono programmi educativi tendenti a far acquisire al reo la piena consapevolezza di tutte le conseguenze dannose derivate dall'azione criminosa commessa;
- *Victim Offender Mediation*: è un processo informale in cui l'autore e la vittima, sotto la guida di un mediatore, dialogano sul fatto criminoso e sugli effetti nocivi arrecati dalla sua commissione.

Procedendo, ora, nell'esaminare il modello elaborato da McCold, egli esemplifica la classificazione degli strumenti della Giustizia Riparativa in riferimento ai destinatari specifici. In sostanza, partendo dal presupposto che la vicenda criminosa può dispiegare i suoi effetti su tre categorie di soggetti, e cioè il reo, la vittima e la comunità, il paradigma *restorative* potrà, a sua volta, porre in essere una riparazione totale o soltanto parziale, a seconda di quelli che sono i soggetti coinvolti.

Distingue, così, tre tipi di approccio:

- completamente riparativo: l'autore vi include solo il *peace circle*, il *family group conferencing* ed il *community conferencing*. Tali istituti sono considerati

completamente riparativi perché la riparazione coinvolge tutti coloro che sono stati interessati dalla commissione di un reato; è interessante notare come vi sia inclusa la comunità che si pone contemporaneamente come attore del percorso di pace e come beneficiario della riparazione;

- principalmente riparativo: racchiude un ventaglio di interventi più ampio, tra cui la mediazione autore-vittima, in quanto esclude dall'area delle politiche riparative la partecipazione della comunità. Per motivi analoghi vi sono inclusi il *Victim support circles* (che include la comunità ma esclude il reo) e le *Therapeutic communities* (che includono il reo e la comunità ma escludono la vittima);
- parzialmente riparativo: comprende quegli istituti che hanno componenti riparative marginali e che, di norma, coinvolgono una sola delle parti in conflitto, come la *Crime compensation* che si rivolge alla vittima, prescindendo dal processo di autoresponsabilizzazione del reo e dal senso di sicurezza collettivo.

Dopo aver fornito un'analisi, seppur breve, degli strumenti applicativi della Giustizia Riparativa, nel capitolo successivo si prenderà in esame quello che ha trovato una maggiore applicazione: la mediazione penale.



# CAPITOLO II

## IL CONFLITTO E LA MEDIAZIONE PENALE

### *1. La mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti*

#### *1.1 La mediazione penale: un profilo sociologico-giuridico*

Tra tutte le tecniche della Giustizia Riparativa richiamate ed indipendentemente dal modello classificatorio accolto, lo strumento *restorative* per antonomasia è dato dalla mediazione diretta autore-vittima.

Ciò si verifica essenzialmente per due ordini di ragioni: innanzitutto, è questo lo strumento in assoluto più utilizzato nei vari ordinamenti giuridici, compreso il nostro; in secondo luogo per il fatto che la logica mediativa permea di sé molti degli strumenti c.d. *restorative*, costituendone quindi il minimo comun denominatore.

La definizione che trova il maggior consenso è quella di Bonafè-Schimtt<sup>48</sup>: “*la mediazione è un processo, quasi sempre formale, attraverso il quale una terza persona neutrale cerca, tramite l’organizzazione di scambi tra le parti, di*

---

<sup>48</sup> Bonafè-Schimtt, *La mediation: une justice douce*, Syros Alternatives, Paris, 1992, pp. 16-17

*consentire alle stesse di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone”.*

Tra le diverse definizioni, Castelli <sup>49</sup>, incentrandosi sugli obiettivi da perseguire, afferma: *“la mediazione è un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. La mediazione mira a ristabilire il dialogo fra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti. L’obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria, attiva e responsabile capacità decisionale”.*

La pratica della mediazione si configura come una modalità innovativa di intervento nella gestione dei conflitti. Se da un lato si attribuisce, attraverso di essa, maggiore responsabilità ai confliggenti, dall’altro si consente loro di ridefinire i confini e gli ambiti del contendere, secondo il sentire reciproco ed il riconoscimento delle ragioni dell’uno e dell’altro.

Si caratterizza come un processo capace di intervenire in situazioni conflittuali tra soggetti al fine di metterli in comunicazione e di trovare le basi per una pacificazione.

A differenza di altre forme di risoluzione delle controversie, la mediazione non si ispira allo schema “win-lose”, che caratterizza le procedure giudiziarie, bensì alla logica “win-win”, nel senso che l’obiettivo è che le parti escano entrambe vincitrici dal conflitto.

Già da qui si può notare come questa risoluzione abbia la caratteristica di andare a operare sulle relazioni, sul dialogo, permettendo alle parti di ripristinare la relazione stessa.

In materia di mediazione penale è importante ricordare la Raccomandazione n. (99) 19, la quale fornisce ai Paesi membri del Consiglio una serie di indicazioni circa le caratteristiche che i programmi di mediazione penale dovrebbero avere.

---

<sup>49</sup> Castelli, (a cura di), *La mediazione. Teorie e tecniche*, Cortina, Milano, 1996, p. 5.

Tra i principi generali che fanno da colonna portante all'intera Raccomandazione vi sono: la partecipazione spontanea (art. 1 Racc.), non è cioè obbligatorio partecipare ad un programma di mediazione, né tantomeno portarlo a termine una volta che questo sia iniziato, ed in ciò si discosta dai procedimenti rientranti nella giustizia penale ordinaria; il consenso libero, informato e consapevole (artt. 10, 11, 13 Racc.); la confidenzialità nella quale rimangono avvolte le informazioni ed i contenuti della mediazione (art. 2 Racc.), assicurandone uno scambio produttivo ed un risultato costruttivo; infine, il principio di autonomia della mediazione, (art. 5 Racc.) alla quale assicura flessibilità ed elasticità, rendendola generalmente accessibile a tutti gli stadi del processo di giustizia penale (artt. 3, 4 Racc.).

Considerate le differenze che a livello legislativo intercorrono tra le singole nazioni, la Raccomandazione del 1999 non ha voluto prescrivere la stesura di specifiche disposizioni di legge che disciplinino i programmi di mediazione, affidando gli stessi alle tradizioni legali nazionali. Si è ritenuto, tuttavia, che la legislazione statale di volta in volta dovrebbe quantomeno rendere possibile la mediazione (art. 6 Racc.). Le autorità di giustizia penale nazionali dovrebbero tracciare delle linee guida che indichino quando si può ricorrere ad essa e quali sono le condizioni necessarie per assegnare un caso al servizio di mediazione (art. 7 Racc.).<sup>50</sup>

Infine, si vuole ricordare che nel 2003, il *Criminological Scientific Council* del Consiglio d'Europa ha condotto un follow-up sul livello di attuazione della Raccomandazione in esame, nei singoli Paesi membri del Consiglio.

Sono state individuate cinque tipologie/modelli di recepimento:

- Paesi all'avanguardia, come l'Austria e la Norvegia;
- Paesi in cui la Raccomandazione è stata strumento di orientamento e di supporto e ha influenzato la legislazione, come la Finlandia, la Slovenia, Cipro, la Polonia, il Belgio e la Spagna;

---

<sup>50</sup> <http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/mediare/raccom.htm>

- Paesi in cui la Raccomandazione è stata utilizzata più che altro da ONG e professionisti esterni al sistema di giustizia, come è avvenuto nei Paesi dell'Europa dell'Est;
- Paesi in cui la Raccomandazione ha contribuito a creare e ha rinforzato una politica nazionale per l'istituzione della mediazione penale, come la Francia e la Germania;
- Paesi in cui la Raccomandazione ha contribuito all'introduzione della mediazione penale, come l'Olanda, la Svezia, il Portogallo, l'Irlanda e l'Italia.

## *1.2 La mediazione secondo Jacqueline Morineau*

Jacqueline Morineau è la fondatrice di un modello che si caratterizza per la sua prospettiva umanistica dove la mediazione è intesa come un nuovo spazio creato nella società contemporanea, all'interno del quale è possibile accogliere la sofferenza, le emozioni, il dolore delle parti in conflitto.

Nel suo libro *“Lo spirito della mediazione”*<sup>51</sup>, definisce la mediazione umanistica come *“uno spazio fisico e metafisico che accoglie il disordine, la sofferenza e la separazione. È l'accompagnamento al grido per la ferita subita, alla lotta con se stessi, un 'rito' simile all'antica tragedia greca, in cui è possibile trasformare un'energia distruttiva in opportunità di crescita, di cambiamento, trasformazione”*.

La mediazione è uno strumento per il superamento di eventi che hanno provocato un senso di difficoltà nell'individuo, attraverso l'incontro con il conflitto e con la sofferenza. Tramite il processo di mediazione si passa per una lunga evoluzione che permette di arrivare a una presa di coscienza dell'evento che ha

---

<sup>51</sup> J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003.

determinato il sorgere del disequilibrio interiore della persona e che quindi coincide con il disordine della coscienza.

L'autrice accosta la mediazione alla tragedia greca, in quanto quest'ultima consente agli spettatori di confrontarsi con la sofferenza dei personaggi.

Nel suo pensiero il conflitto è il passaggio da una situazione di ordine a una situazione di disordine e, mentre i greci avevano la capacità di accogliere sia l'ordine che il disordine creato dall'uomo, nello stato moderno, invece, la giustizia trova il modo di punire il crimine senza però consentire la riparazione e la redenzione del reo.

Sostiene inoltre che *“la vendetta della società attraverso la retribuzione imposta dal sistema penale circonda il disordine senza riuscire a eliminarlo. La punizione non può essere la giusta risposta o la sola risposta alla violenza”*.<sup>52</sup>

La mediazione nasce proprio come luogo per accogliere il disordine. Secondo il modello elaborato da Morineau, il concetto di mediazione fa riferimento alla posizione assunta dal mediatore che si pone tra le due parti in conflitto per aiutarle a trovare se stesse. Per l'autrice, ogni volta che nasce un conflitto, si crea un vuoto che circonda entrambe le parti impedendo loro di capire il senso delle parole pronunciate da una delle due. Le parti finiscono così per non comunicare più, come se si creasse un muro invalicabile, che l'autrice chiama *separazione*; la mediazione interviene così per affrontare le sofferenze provocate dal conflitto ed impedire che si trasformino in una sofferenza cronica.

Morineau definisce il conflitto come *“una forma di rottura tra una condizione prestabilita, accettata, e una nuova situazione che vuole sostituire l'ordine che non esiste più o che non viene più riconosciuto, e che si è trasformato in disordine. Il passaggio dall'ordine al disordine provoca, così, ciò che noi chiamiamo conflitto. Esso si dà quando il confronto con la nuova situazione causa una sofferenza talmente grande da non poter essere sopportata”*.<sup>53</sup>

Secondo questa valutazione, la mediazione è lo spazio che serve ad accogliere il conflitto, uno spazio dove i sentimenti originati possono trovare libera

---

<sup>52</sup> J. Morineau, *ivi*, p. 35

<sup>53</sup> J. Morineau, *ivi*, p. 40



espressione. Il conflitto fa parte della vita. L'origine si ha quando il desiderio di un soggetto incontra il desiderio di un altro; qualora i desideri però si rivelino tra loro inconciliabili, tale incontro si trasforma in un'opposizione.

Morineau nel suo approccio alla mediazione sostiene che l'essere umano ha bisogno di esternare la propria sofferenza e il proprio dolore. Il processo di mediazione è infatti l'incontro stesso con il conflitto e con la sofferenza ed è strumento indispensabile per il raggiungimento sia della pace interiore che della serenità relazionale con l'altro.

### *1.3 La parola nella mediazione penale*

Nelle definizioni internazionali del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite che descrivono e definiscono la mediazione, si ritrova costantemente un'espressione, che è "*partecipare attivamente*". La mediazione viene sempre descritta come una procedura nella quale vittima e autore di reato, insieme alla comunità, partecipano attivamente alla risoluzione della questione emersa con l'illecito. *Partecipare attivamente* significa proprio, in primo luogo, avere la parola, avere restituita la possibilità di parlare.

La mediazione lavora sulle esperienze di ingiustizia e accoglie il dolore che ne deriva, creando un tempo per la parola.

È uno spazio dialogico nel quale ricostituire, insieme con l'altro, la dignità e il proprio nome, trasformando la solitudine, il vuoto, l'esperienza di separazione a cui il conflitto riconduce.<sup>54</sup> Dà la parola e permette il passaggio dalla parola che umilia alla parola che riconosce.

---

<sup>54</sup> F. Brunelli, *La parola nella mediazione penale*, Dignitas, 2003.

Come ha osservato Adolfo Ceretti ci sono comportamenti che violano profondamente la dignità di una persona, la sua esigenza di essere onorata, apprezzata, rispettata, in una parola riconosciuta. Il tradimento di ciò che "mi aspetto di ricevere dagli altri", vale a dire, l'aspettativa di "essere chiamati da altri con il proprio nome e di essere guardati nel modo atteso" rappresenta un'esperienza esistenziale molto complicata che merita di non essere vissuta in silenzio.

Il modo in cui la mediazione lavora per ricucire il patto di cittadinanza e per ristabilire la comunanza infranta consiste nel creare un luogo per la narrazione, per l'ascolto, per l'incontro di parole.

L'incontro fra vittima e reo permette di ricostruire in modo condiviso ciò che è accaduto, permette di raccontare e di raccontarsi alla ricerca di una comprensione della realtà e soprattutto di un mutuo riconoscimento di ciò che ciascuno ha vissuto. È la realtà soggettivamente vissuta e raccontata ad essere al centro dell'interesse.

La realtà in mediazione è tutt'uno con il racconto, nasce dall'incontro delle parole dei confliggenti e prima ancora dall'opportunità individuale di narrare e raccontare.

Narrare un'esperienza di reato ad un mediatore significa accedere ad uno spazio protetto e libero, nel quale poter seguire il proprio filo del racconto, avere il tempo di evocare gli episodi più lontani nel tempo e quelli più vicini, interrogare i ricordi senza forzature e soprattutto raccontare quanto soggettivamente è stato vissuto e scegliere quali sono soggettivamente gli aspetti importanti toccati e lesi nella vicenda.

A ben vedere, si tratta di un'esperienza molto diversa rispetto alla narrazione che si svolge davanti ad un giudice, ove raccontare significa organizzare un'esatta messa a fuoco degli avvenimenti, rispettare un ordine temporale, una logica consequenziale, significa ricordare ed evocare solo quegli aspetti del fatto che risultano fondamentali per stabilire i termini oggettivi della ragione e del torto. Questa differenza non deve sorprendere in quanto mediazione e processo

rappresentano due modalità distinte di intervento nei conflitti e per questo parlano due linguaggi differenti.

Eligio Resta - in un suo recente saggio <sup>55</sup> - ha messo ben in evidenza il fatto che la parola del giudice e quella del mediatore hanno funzioni specifiche.

Il linguaggio del giudice, come egli spiega - "*è quello di chi deve decidere quando il conflitto non può essere sanato; il giudice dice il diritto, decide e dice l'ultima parola sulla base della legge e le sue parole legano più delle altre*" <sup>56</sup>, perché ristabiliscono il giusto posto di ciascuno nella società, "*rimettono al suo posto qualcosa che è uscita dai cardini*".

Il linguaggio del mediatore invece non è quello del giudizio, ma quello dell'accoglienza. Si tratta di un linguaggio che nasce dal situarsi tra i confliggenti, dallo stare in mezzo e insieme con loro. Prima di ogni intervento in qualità di facilitatore della comunicazione il compito del mediatore è quello di accogliere la parola dei protagonisti del fatto illecito, accettando di ascoltare il loro punto di vista.

La parola del mediatore, dice ancora Resta, è quella "*dell'accoglienza, della carezza, dell'accompagnamento*". <sup>57</sup>

La dimensione narrativa che la mediazione offre può essere molto importante sia per le vittime sia per gli autori di reato.

Come è già stato osservato, i sistemi di giustizia che caratterizzano le società occidentali hanno privato le vittime della parola, lasciandole paradossalmente ai margini della scena processuale, nonostante proprio attraverso il processo penale si attuino la tutela e la presa in carico di tutte le ragioni della vittima.

Il processo si è sempre occupato prevalentemente dell'autore del fatto e durante i processi sono molto ridotte le occasioni nelle quali chi ha subito un'ingiustizia può raccontare fino in fondo l'impatto che il reato ha prodotto nella sua vita.

Le pratiche di mediazione riconoscono alla vittima un ruolo più attivo, offrendole in primo luogo uno spazio in cui essere accolta e raccontare la sua esperienza,

---

<sup>55</sup> E. Resta, *Teorie della giustizia riparativa*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it)

<sup>56</sup> Ibidem

<sup>57</sup> Ibidem

soprattutto poter parlare della rabbia, della paura, dell'odio, del desiderio di vendetta, dell'insicurezza, dell'angoscia, dei sentimenti del conflitto e trovare uno spazio di ascolto.

La responsabilità che si costruisce in mediazione è una responsabilità verso l'altro.

La mediazione propone una ricerca di umanità. In mediazione è proprio l'umanità dell'avversario che si cerca di toccare, si è interessati prima di ogni cosa a quest'umanità. L'obiettivo della mediazione fra vittima e autore di reato è di far riemergere l'umanità delle persone, quando questa è stata umiliata dal crimine non solo patito ma anche commesso.

L'incontro con il volto dell'altro precede ciò che l'incontro potrà concretamente produrre.

Indipendentemente dal discorso che le parti faranno fra di loro, la comunicazione e lo spazio alla parola che la mediazione offre ha un valore in sé; simboleggiano già di per sé l'accoglienza di un interlocutore, un rapporto di reciproca presenza, al di là di ogni rappresentazione, di ogni riduzione concettuale; è un rapporto faccia a faccia, diretto.

Ciò che la mediazione cerca di fare è di prevedere una condizione nella quale il parlare con l'altro possa fondarsi sul riconoscimento del suo volto, come condizione indispensabile per una parola piena di senso. Quando c'è un conflitto risulta difficile parlare per essere intesi; la parola dell'altro non viene ascoltata, perde significato perché proviene da un nemico che deve essere distrutto. Il mediatore lavora per rendere sempre più tangibile il riconoscimento del volto dell'altro, affinché le parti possano cominciare davvero a dialogare.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> F. Brunelli, *Una giustizia che propone l'uso di un ago per ricucire quello che si è rotto*, in <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42008/riparativa.htm>

## 1.4 La figura del mediatore

Figura professionale innovativa, il mediatore viene definito come una terza figura neutrale ed imparziale, ovvero come un protagonista in grado di mantenersi equi-prossimo ad entrambe le parti, un professionista esperto nella risoluzione dei conflitti che ha il compito di guidare le parti nel loro incontro.

La figura del mediatore, alla luce delle prescrizioni contenute nella Raccomandazione n. (99) 19 e nei Principi Base delle Nazioni Unite deve possedere alcuni requisiti necessari.

Innanzitutto, *l'imparzialità e l'indipendenza*; il mediatore deve infatti sapersi mantenere neutrale nei confronti delle persone, cioè astenersi dal prendere una posizione in favore di una delle due parti ed imparziale di fronte alle situazioni, ovvero deve essere in grado di non giudicare, di rimanere equo ed obiettivo senza favorire nessuna delle due parti.

Ulteriore caratteristica del mediatore è *l'empatia*, intesa come la capacità di immedesimarsi nell'esperienza che viene raccontata in sua presenza, senza però correre il rischio di farsi trascinare o influenzare dalle emozioni che facilmente possono scaturire dalla ricostruzione di una vicenda con vittima e reo. Quelle emozioni devono anzi costituire spunti di riflessione e di dialogo, come se il mediatore facesse da specchio alle parti.

Infine, il mediatore deve caratterizzarsi per *capacità comunicative*, quali l'ascolto attivo, la capacità di negoziazione e l'attenzione a lavorare più sul processo mediativo che sul suo risultato. Infatti, l'esito positivo di un percorso di mediazione non coincide necessariamente con una riconciliazione. Ciò che viene valutato positivamente in questo frangente è dato anzi dal raggiungimento di una diversa percezione dell'altro, di un diverso modo di relazionarsi e di rileggere l'accaduto.

Si può dunque ribadire che sono due gli obiettivi di questa figura: ricostruire uno spazio comunicativo tra le parti e aiutarle a trovare una comune base interpretativa in merito al conflitto.

Il ruolo del mediatore facilita l'espressione delle potenzialità di ciascun individuo; permette a ciascuno di conoscersi meglio, di ritrovare un'autonomia d'azione della vita quotidiana in una continua condivisione.<sup>59</sup>

La molteplicità dei ruoli che il mediatore è chiamato a rivestire contemporaneamente richiedono che egli lavori sempre in *equipe* e sia impegnato in una costante attività di formazione.

Non esistono delle competenze professionali astrattamente ritenute più idonee di altre nella qualificazione professionale del mediatore; ciò che pare indubbio tuttavia è la necessità di una continuativa opera di formazione.

Proprio quest'ultimo aspetto è stato molto dibattuto nei tempi più recenti, tanto che il tema della formazione del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è stato oggetto di specifica attenzione anche da parte del Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale<sup>60</sup>.

Fino ad oggi sono pochissimi i Paesi che si sono avventurati nella compilazione di un codice deontologico relativo alla figura del mediatore, pertanto attualmente gli unici riferimenti per una sommaria definizione dello statuto di questo soggetto sono reperibili all'interno della già richiamata Raccomandazione n. (99) 19, la quale all'art. 22 prevede che *“i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie”*; all'art 24 prevede inoltre che *“i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base e effettuare un training nel servizio prima di intraprendere l'attività di mediazione”*, ed ancora i mediatori devono acquisire, attraverso la formazione, *“un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale”*.

---

<sup>59</sup> J. Morineau, *ivi*, p.112

<sup>60</sup> Il Tavolo 13 si occupa dei programmi di giustizia riparativa, quali percorsi che consentano alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel procedimento penale e al reo di accettare le responsabilità delle proprie azioni.

Gli esperti del Tavolo 13 non hanno manifestato una visione unitaria a proposito di questo tema. Infatti, accanto a coloro che fanno propria l'indicazione posta dall'art. 22 della Raccomandazione, altri sottolineano l'opportunità dell'istituzione di un albo dei mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa, strutturato secondo principi deontologici ben precisi e livelli di incompatibilità tassativi.<sup>61</sup>

Gli esperti del Tavolo 13, dal canto loro, perfettamente in linea con quella che è la logica posta alla base dell'iniziativa degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, hanno avanzato delle proposte rispetto a quella che dovrebbe essere la strutturazione di un piano di formazione per i mediatori penali. In particolare, sarebbe richiesta una formazione teorico-pratica sulla giustizia riparativa e su tutti i suoi programmi, da affiancare ad una formazione sugli aspetti giuridico-istituzionali e criminologici connessi alla giustizia riparativa. Obiettivi, questi, da raggiungersi attraverso un corso di non meno di 200 ore di formazione, stages, una varietà di strumenti di apprendimento, una prova finale di verifica e valutazione, un periodo di tirocinio presso uno degli uffici per la giustizia riparativa e la mediazione già operativi sul territorio, una supervisione costante ed un continuo aggiornamento per i mediatori in servizio.<sup>62</sup>

Il mediatore è colui che accoglie sia la parola che vela sia quella che svela e sa situarsi all'interno dell'ambiguità del linguaggio con lo stesso coraggio con il quale accetta di lavorare con le parti nel disordine, nel caos, nel nonsenso del conflitto che esse vivono ed esprimono.

In conclusione, il mediatore in quest'importante esperienza narrativa, che è la mediazione, ricerca insieme con le parti forme di riparazione simbolica, prima ancora che materiale, che rendano evidente il fatto che la domanda individuale di giustizia espressa da ciascun confligente durante l'incontro è stata ascoltata, accolta, compresa.

---

<sup>61</sup> Cfr., *amplius*, *Allegato 6bis* al Tavolo 13, Stati Generali dell'Esecuzione Penale.

<sup>62</sup> Cfr., *amplius*, *Allegato 6* al Tavolo 13, Stati Generali dell'Esecuzione Penale.

## *1.5 La mediazione penale in Italia*

In Italia la mediazione nasce come esperimento all'interno dei procedimenti penali a carico dei minorenni, sotto la spinta di alcuni movimenti culturali, collegati alla magistratura minorile, che facevano riferimento ad esperienze già avviate in altri paesi e alla necessità che tale nuovo modello di giustizia si affermasse anche nel nostro ordinamento.

I primi documenti ufficiali, su cui si basa la Giustizia minorile italiana sono, quindi, di impronta sovranazionale.

Oltre alla Convenzione di New York del 1989 sui *diritti dell'infanzia* (art. 40) questi documenti si compongono di:

- “Regole di Pechino”, dettate al IV congresso delle Nazioni Unite, nel 1985, in cui si sostiene l'utilizzo di misure extra-giudiziarie che comportino la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime;
- Raccomandazione 87/20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile <sup>63</sup>, che prevede per i minorenni l'opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto attraverso forme di *diversion* e di mediazione specificando l'importanza dell'utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato;
- Raccomandazione 99/19 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei ministri in data 15 settembre 1999, in cui si esprime un sostegno specifico all'introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti;
- Convenzione Europea adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n.77/2003 <sup>64</sup>;
- Risoluzione n.27 e 28 della Dichiarazione di Vienna dell'aprile del 2000;

---

<sup>63</sup> Consiglio d'Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987.

<sup>64</sup> In particolare l'art 13.



- Decisione quadro del Consiglio d'Europa del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, che richiedeva, all'art. 17, l'introduzione di una legge quadro sulla mediazione penale in tutti i Paesi aderenti, entro marzo del 2006.

La specifica dimensione e il preminente utilizzo della mediazione penale in ambito minorile sono dovuti ad una serie di fattori, tra i quali: la particolare condizione del minore, tale da preferirne l'immediata fuoriuscita dal circuito penale anche attraverso attività riparatorie nei confronti della vittima; l'influenza delle esperienze straniere in merito (si pensi agli Stati Uniti o al Regno Unito, dove l'applicazione elettiva della mediazione è proprio sui minori); le considerazioni di alcuni autori<sup>65</sup> che vedono il sistema penale minorile come il "cavallo di Troia", grazie al quale far passare innovazioni anche nel sistema penale per gli adulti.

In linea con le caratteristiche comuni emerse a seguito delle specifiche indagini condotte sul territorio europeo richiamate poco sopra, anche l'Italia condivide, con altre realtà, la particolarità della nascita della sperimentazione della mediazione dal basso, *bottom up*, e non, come avviene di solito per le pratiche del sistema giudiziario italiano e come è successo in altri paesi europei, in Francia ad esempio, con la promulgazione di norme, *top down*<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> A. Mestitz, *Introduzione*, in, A. Mestitz (a cura di), *cit.*, pag.12. La Mestitz fa riferimento ad uno scritto di Damasca. Vedi anche, C. Mazzuccato, *Un filo rosso unisce mediazione e diritti dei bambini. Strategie consensuali e costruttive per la prevenzione dei reati minorili*, in, *Mediases*, 7/2006, pag. 267.

<sup>66</sup> C. Scivoletto, *Mediazione penale: rappresentazioni e pratiche*, Franco Angeli, Milano 2009, pag. 46.

### ***3. La giustizia riparativa di tipo comunitario: un progetto per il futuro?***

#### *3.1 Il carcere è società, il carcere è comunità*

Prima di affrontare il tema relativo alla giustizia riparativa comunitaria occorre precisare che questo orientamento, in Italia, è agli albori; per avere quindi un'infarinatura, seppur minima, bisogna rifarsi quasi del tutto ad alcuni scritti pubblicati in altri Paesi; in Italia, una sperimentazione di comunità riparativa è in corso a Tempio Pausania <sup>67</sup>.

La Giustizia Riparativa, si ricorda, considerando il reato principalmente in termini di danno alle persone e di “fratture” relazionali che avvengono all'interno di una comunità, lavora al fine di ottenere un coinvolgimento attivo della vittima, dell'imputato e/o autore di reato e della stessa comunità di riferimento, nella ricerca di strategie efficaci per fronteggiare i bisogni e le richieste che emergono nell'evento-reato. Il modello di Giustizia Riparativa, in particolare, si propone, come risposta all'incapacità dei modelli tradizionali (retributivo-punitivo e rieducativo-trattamentale), di coniugare la duplice esigenza della riabilitazione e della sicurezza sociale, di accogliere la sofferenza prodotta, e di risanare il tessuto sociale.

Nella sua visione più ampia, la Giustizia Riparativa, gli approcci e le pratiche riparative non riguardano soltanto i comportamenti a rilevanza penale, ma i diversi conflitti che possono generarsi nella comunità.

---

<sup>67</sup> Comune in provincia di Sassari. Questa esperienza sperimentale verrà esaminata nei paragrafi successivi.

Essa può essere intesa come «*la scienza di aggiustare (restoring) e sviluppare il capitale sociale, la disciplina sociale, il benessere emotivo e il coinvolgimento civile attraverso l'apprendimento partecipato e i processi decisionali*»<sup>68</sup>; rispetto, responsabilità e supporto sociale sono elementi costitutivi del modello..

Il concetto di comunità costituisce una costante dei discorsi sulla giustizia riparativa. A tal proposito Gherardo Colombo afferma: “*il villaggio, la società hanno responsabilità quanto i diretti coinvolti dal reato. Se la collettività non assume l’atteggiamento psicologico di disponibilità al reingresso di chi se ne era allontanato, la riconciliazione rimane un seppur relevantissimo fatto privato capace di riconnettere i rapporti individuali, ma non il tessuto sociale che attraverso la trasgressione era stato strappato*”<sup>69</sup>.

Se la giustizia retributiva, infatti, prende in considerazione la comunità soltanto in chiave astratta ed impersonale, nel senso che ogni violazione della legge dello Stato rende lo Stato stesso una vittima, la Giustizia Riparativa fa della comunità il luogo privilegiato per il controllo del crimine e per il recupero dei legami sociali incrinati a seguito della commissione di un reato.

### *3.2 Community Restorative Boards*

Le pratiche rientranti nella *Community Restorative Boards*<sup>70</sup> si sono sviluppate agli albori degli anni Settanta, trovando ampia applicazione soprattutto negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi europei come la Norvegia. Rappresentano il tipico esempio di come sia

---

<sup>68</sup> Wachtel, 2005, p. 86

<sup>69</sup> G. Colombo, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Adriano Salani Editore S.p.a. Milano, 2013

<sup>70</sup> Questo modello di pratica di Giustizia Riparativa, viene chiamato in diversi modi tra i quali: *citizen panels, neighbourhood boards, diversion board, youth panels, reparative board, community boards* o, più semplicemente, *panels*.

possibile permettere a tutti i membri della comunità di essere effettivamente coinvolti nei procedimenti penali.

I *Community Restorative Boards* sono, infatti, dei piccoli gruppi di cittadini attivi formati per condurre incontri faccia a faccia pubblici con il reo inviato dalla Corte.

L'obiettivo di questi programmi è quello di permettere alla vittima e alla comunità di confrontarsi in maniera costruttiva con il reo, dando a quest'ultimo la possibilità di assumersi le proprie responsabilità in maniera pubblica. Solitamente il processo consiste in un incontro con i membri del *board* per discutere della gravità del reato e del danno e degli effetti negativi sulla vittima e la comunità. Dopo un approfondito esame, il *board* sviluppa una serie di proposte che verranno discusse in un secondo momento con la vittima e il reo fino a quando non si arriverà ad un accordo condiviso. A questo punto il *board* si esprimerà sul metodo, le azioni specifiche e i tempi per la riparazione del crimine. In seguito il reo dovrà dimostrare di aver soddisfatto ogni singolo punto dell'accordo. A conclusione del percorso il *board* produce un documento da inviare alla Corte in cui si certifica l'impegno effettivo del reo in merito all'accordo raggiunto in precedenza.

Generalmente, sono i membri dei *panels* a determinare le azioni riparative che il reo dovrà compiere, ma quest'ultimo potrà essere coinvolto per discutere sulle condizioni generali di questo accordo e sui tempi necessari per la sua riuscita. Spetta sempre ai membri del *panel* controllare gli sviluppi dell'accordo sottoscritto durante gli incontri e monitorare i progressi del reo per poterli anche comunicare alla Corte, alla polizia o ad altre strutture pubbliche. L'essenza di tale modello di intervento è quella di promuovere l'impegno e il coinvolgimento dei cittadini nell'amministrazione della giustizia e di offrire alla comunità la possibilità di incontrare il reo per potersi confrontare con lui rispetto al reato in maniera costruttiva.

Il punto focale di questo strumento risiede nell'aver tentato di allargare la mediazione, incentrata su uno specifico caso e quindi selettiva e settoriale,

elevandola ad un piano superiore, ad un intervento che possa prevenire la commissione di illeciti all'interno di una comunità.

Intervenire sul problema, piuttosto che sulla situazione <sup>71</sup> consente alla mediazione di esplicitarsi non solo come tecnica gestionale di situazioni conflittuali, ma anche come contributo alla costruzione o ricostruzione di un apparato normativo in grado di sviluppare interazioni sociali significative.

Tuttavia, la complessa realtà caratterizzante questo programma, impedisce la formulazione di un modello operativo unitario.

### *3.3 Tra Carcere e comunità: ricostruire il patto sociale*

Come è stato osservato precedentemente, tra gli obiettivi eso-sistematici cui tende la giustizia riparativa vi sono: il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione., l'orientamento delle condotte attraverso il rafforzamento degli standards morali e il contenimento dell'allarme sociale.

Rendere partecipe la comunità nel gestire, almeno in parte, i conflitti che si verificano al suo interno, contribuisce a restituirle la capacità di recuperare il controllo su determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei consociati o sulle loro abitudini di vita.

Mediante il ricorso al paradigma riparativo comunitario la comunità, oltre ad essere destinataria delle politiche di riparazione, è anche in qualche modo

---

<sup>71</sup> G. V. Pisapia, *La scommessa della mediazione*, in G. V. Pisapia, D. Antonucci, *La sfida della mediazione*, CEDAM, Padova, 1997.

promotrice dei percorsi riparativi; in questo modo si implementerà il rafforzamento degli standards morali collettivi.

### *3.4 Comunità riparative: l'esperienza di Tempio Pausania*

L'esperienza della Casa di Reclusione di Tempio Pausania <sup>72</sup>costituisce un esempio eloquente di come l'adozione di un approccio trattamentale comunitario e riparativo all'interno del Carcere possa costituire un ponte di integrazione e riparazione anche verso l'esterno.

Il Carcere, nonostante sia distante 6 km dal centro della città, è piuttosto visibile in quanto è collocato su una collina al centro della vallata. La popolazione locale aveva mostrato fin da subito molta diffidenza nei confronti della nuova costruzione. Il progetto in questione ha così l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di una comunità fondata su inclusione e coesione sociale. Si è voluto sperimentare la reale possibilità che i detenuti possano compiere un percorso di riconciliazione con la collettività *“attraverso una progressiva acquisizione responsabile del sé, da un lato, e di perdono ed accoglienza, dall'altro”*.<sup>73</sup>

Il modello si pone in linea con i più recenti orientamenti scientifici che sostengono la necessità di sviluppare sistemi di intervento capaci di ridurre il conflitto all'interno delle dinamiche sociali, generando al contempo dinamiche positive di inclusione. La comunità diventa così il luogo nel quale si possono promuovere stili di vita e di relazione orientati al benessere della persona e della collettività.

---

<sup>72</sup> Il carcere, noto come “la Rotonda” che prima era ubicato nel centro storico di Tempio Pausania, a partire dal 2012 si trova presso la frazione di Nuchis ed ospita, ad oggi, 190 detenuti del circuito penitenziario di Alta Sicurezza – tra cui 50 ergastolani.

<sup>73</sup>C. Ciavarella, *L'esperienza della Casa di Reclusione di Tempio Pausania per la costruzione di un modello trattamentale riparativo*, in *Minori e Giustizia. La giustizia che include. Un confronto transnazionale su giustizia e pratiche riparative*, n. 1/2016, p. 171.

Il concetto di comunità relazionale include, in una prospettiva di lavoro promozionale “con” le persone, il focus dell’agire professionale sulla qualità della vita e sulle variabili che permettono la piena attivazione delle risorse individuali e sociali, come quelle provenienti dalla psicologia positiva. Tali costrutti permettono di spostare l’ottica dell’intervento dalla “cura” alla prevenzione e promozione della salute, del benessere e della qualità della vita dell’intera comunità, rafforzandone in tal modo il senso di sicurezza sociale vissuto al suo interno.

La finalità più ampia dell’équipe di ricerca è stata quindi quella di sperimentare la costruzione di una *comunità sociale ad approccio riparativo* sul modello delle restorative city anglosassoni di Hull e Leeds, ovviamente rivisitato e riorganizzato in funzione del tessuto culturale, sociale ed economico, cui il progetto stesso si rivolge.

Ha ulteriormente contribuito alla creazione di una comunità riparativa l’adesione al progetto di ricerca-intervento *Studio e analisi delle pratiche riparative per la creazione di un modello di restorative city* coordinato dalla Professoressa Patrizia Patrizi <sup>74</sup>, ordinaria di Psicologia giuridica e sociale dell’Università degli Studi di Sassari. Il progetto mira alla stabilizzazione di pratiche riparative, che siano in grado di coinvolgere l’intera comunità, fornendo un fondamentale *strumento di confronto paritario*, mediante conferenze riparative e focus group, tra coloro che vivono il carcere, pur ricoprendo un ruolo diverso: quello di detenuto, di operatore, di rappresentante dell’istituzione o invece quello di cittadino.

Come strumento di intervento sono state realizzate le *conferenze riparative*: una serie di incontri in cui le diverse parti del sistema si riuniscono per individuare risorse e canali per lo sviluppo del senso di comunità e la costruzione di approcci pacifici per la risoluzione dei conflitti.

---

<sup>74</sup> Patrizia Patrizi, psicologa e psicoterapeuta, professoressa ordinaria di Psicologia sociale e giuridica (M-PSI/05) nel Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari

L'obiettivo è quello di incoraggiare tutte le persone presenti a riflettere sul significato e le potenzialità di una comunità ad approccio relazionale. Le conferenze sono state aperte a tutta la comunità, consentendo ai partecipanti di ripensare ai legami tra il territorio e il carcere. Fra le opportunità messe in atto per rafforzare i legami sociali è stato organizzato un pranzo riparativo e un aperitivo riparativo. Al pranzo ha partecipato una delegazione di detenuti che, per la prima volta dopo molti anni, hanno avuto l'opportunità di sedersi a un tavolo fuori del penitenziario con persone che non erano compagni di prigionia.

I risultati ottenuti dalla ricerca possono essere sfruttati per il futuro ampliamento della comunità riparativa costruita a Tempio e per replicare l'esperienza in altri territori.





# CAPITOLO III

## UNIVERSITÀ E CARCERE: UN DISPOSITIVO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA COMUNITARIA

### *1. Gli studenti universitari come “ponte” tra dentro e fuori*

#### *1.1 Università e Carcere si incontrano*

Università e Carcere.

O meglio, Istituzione Università e Istituzione *(totale)* <sup>75</sup> Carcere.

Il luogo deputato alla produzione e alla diffusione della Cultura, da una parte, e il luogo che genera processi di *disculturazione* <sup>76</sup>, dall'altra.

---

<sup>75</sup> Termine coniato da Goffman. “Un’istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo- si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato”.

<sup>76</sup> E. Goffman, *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Piccola Biblioteca Einaudi, 2003.

L'Istituzione connotata dalla prospettiva di un progetto futuro, e l'Istituzione per antonomasia caratterizzata dall'assenza di futuro.

Il tempo che scorre inesorabilmente, che manca per dare gli esami, per gli amici, per il tempo libero, e il tempo che non passa mai per la monotonia che caratterizza tutte le giornate, interminabili.

Il luogo delle grandi aule universitarie e degli ampi spazi, da una parte, e il luogo in cui si vive in 1,80 x 2,40 metri.

Eppure, nonostante queste notevoli differenze, questi due mondi opposti *possono* incontrarsi.

Ne sono la dimostrazione le iniziative e i laboratori (di cui si dirà nel paragrafo successivo), in continuo aumento, che tra i loro programmi prevedono incontri fra queste due realtà.

Studenti universitari che entrano in Carcere per incontrare persone detenute, in un rapporto di reciproco dialogo e scambio; non più un'utopia, dunque, ma nuove modalità di formazione, Cultura, e, forse, "*trattamento*".

Di seguito si prenderanno in analisi esperienze di questo tipo, tra cui quella svolta nell'anno corrente a Parma.

Occorre innanzitutto ricordare che l'entrata dell'Università in carcere è resa possibile dalla legislazione italiana; in particolare si richiama la Costituzione che all'art. 34 prevede per tutti la possibilità di "*frequentare la scuola*" ed ai più meritevoli, anche se privi di mezzi "*il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi*". Da questo si deduce che il testo dell'articolo costituzionale contemplato prescinde da qualsiasi indicazione in merito alle condizioni personali dell'aspirante studente.

In conformità alla normativa citata, l'art. 19 della legge n. 354 del 1975, al quarto comma, ha riconosciuto la possibilità ai detenuti di affrontare corsi di studi universitari all'interno degli Istituti penitenziari. La disciplina del diritto alla formazione e allo studio da parte dei detenuti è stata affrontata nello specifico dall'art. 42 del Regolamento di esecuzione del 1976 che prevede che vengano stabilite le opportune intese tra l'Istituzione universitaria e il Carcere.

Si può comprendere da qui che è stato l'appello a tale riferimento normativo che ha permesso all'Università di entrare in Carcere.

## ***2. Esperienze a confronto***

### ***2.1 L'esperienza di Milano: il divenire della coscienza, mediazione, perdono***

Grazie all'intuizione proposta e voluta dal Prof Giasanti, sociologo del diritto e docente di *forme della mediazione e pluralismo giuridico e pluralismo culturale* presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, studenti universitari e persone detenute nel Carcere di Opera si sono incontrati confrontandosi sui temi dei conflitti e della loro gestione.

Questo percorso è stato reso possibile grazie all'accordo sottoscritto dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca e dal Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Lombardia.

Il progetto si è svolto nell'anno accademico 2013/2014 con una durata di 7 incontri di 8 ore l'uno, da febbraio a giugno, nel teatro del Carcere di Opera.

Hanno partecipato al laboratorio 32 studentesse iscritte alla laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) e 27 persone detenute che hanno scelto di seguire il corso.

L'obiettivo finale di questo lavoro è stato quello di indagare la relazione tra la difficoltà di un'efficace mediazione interiore e i costrutti sociali che pervadono la realtà.

Al primo incontro è avvenuta la divisione in gruppi, per poi procedere, all'interno di ogni gruppo, a cercare di spiegare ognuno la propria idea rispetto alla mediazione.

Nel secondo incontro, dopo la lettura del testo "L'ombra e il suo doppio", che affronta il tema del doppio attraverso dei testi tratti da famose opere letterarie, si è iniziato a pensare ad un argomento di discussione da trattare all'interno del gruppo stesso.

Il percorso affrontato in questo lavoro ha riguardato il percorso di crescita, che deve passare attraverso diverse fasi che vedono un impegno da parte dell'individuo nei confronti di se stesso e della propria psiche.

La prima fase che è stata analizzata è quella che riguarda il rapporto tra piacere e dolore. Ciò che occorre tenere in considerazione è il fatto che ogni azione che provoca piacere crea inevitabilmente anche del dolore.

Nella seconda fase, strettamente collegata alla precedente, si è trattato infatti di un'enfaticizzazione del rapporto tra piacere e dolore, che può portare all'interno della persona alla formazione di un doppio, un buono e un cattivo.

La terza fase ha riguardato, invece, il senso di colpa che emerge dopo aver compiuto un'azione di cui ci si rende conto che è sbagliata. In questo caso è opportuno ricorrere alla mediazione con sé stessi, mediazione che permette di ritrovare un benessere interiore, oltre ad una nuova armonia con il mondo esterno. Questo benessere può coincidere con l'ultima fase del percorso che l'individuo deve fare, ovvero il perdono di sé stessi.

L'analisi di questo percorso ha permesso ai partecipanti di entrare dentro i loro vissuti e altresì uno scambio reciproco di emozioni e di sentimenti.

È stato inoltre approfondito l'evolversi del processo di riconoscimento di sé stessi, percorso fondamentale nella vita di ogni individuo per giungere allo svelamento del sé.

Il percorso di formazione che è stato affrontato è un chiaro esempio di rottura di quello che nella società occidentale è ancora l'etica dominante, cioè l'idea di una netta contrapposizione duale tra la parte buona e quella cattiva.

Questo lavoro ha avuto come ultimo intento quello di divulgare il più possibile la realtà che si è avuto modo di conoscere, cercando così di ridurre l'ignoranza che si è creata intorno al carcere.

*“I detenuti sono delle persone che hanno sì commesso uno sbaglio, ma non per questo devono essere trattate come cose o essere identificate solo con ciò che hanno commesso”* <sup>77</sup>.

Questo percorso ha ricordato infatti che tutti gli esseri umani hanno delle parti d'ombra e delle parti di luce che possono prendere il sopravvento in qualsiasi momento. *“Se una o entrambe vengono repressse questo provoca conseguenze che si ripercuotono sulla nostra vita. Per cui è bene conoscerle e riconoscerle in modo da non farci cogliere o non farci più cogliere di sorpresa.”*<sup>78</sup>

## *2.2 L'esperienza di Bergamo: paternità e filialità in carcere: ricerca - intervento attraverso gruppi di riflessione e confronto*

Ivo Lizzola e Maddalena D'Angelo hanno avuto l'intuizione di proporre alla Casa circondariale di Bergamo e ai loro studenti del Corso di laurea di Scienze della Formazione una ricerca-azione sul tema della genitorialità.

La scelta di questo tema deriva da una riflessione circa la messa in crisi del ruolo genitoriale determinata dall'esperienza di detenzione.

Da una parte molti genitori detenuti si sentono inadeguati, non credibili e senza autorevolezza, decidendo talvolta di sottrarsi alla relazione con i figli; dall'altra

---

<sup>77</sup> A. Giasanti (a cura di), *Università@Carcere. Il divenire della coscienza: conflitto, mediazione, perdono*, Anima Edizioni, Milano, 2015, p. 68.

<sup>78</sup> Ibidem

parte questi ultimi sperimentano sofferenza e disorientamento conseguenti all'assenza di una figura genitoriale nella quotidianità, alle tensioni e alle riorganizzazioni forzate delle reti familiari, a cui si aggiungono eventuali processi di stigmatizzazione indiretta.

Il ruolo genitoriale in carcere viene così sopraffatto da meccanismi e regole che impediscono al detenuto di assumersi le proprie responsabilità educative, rendendolo spesso passivo nel rapporto con i figli. La presenza dei figli tuttavia può rivelarsi nel tempo una spinta alla presa di coscienza e alla possibilità di riprendere in mano un progetto su di sé, con ricadute positive sul sistema familiare.

Visto il maggior numero dei detenuti uomini è stato scelto di esplorare nello specifico la dimensione della paternità.

Gli obiettivi cui il laboratorio intende mirare sono stati individuati nel raccogliere i tratti della cultura familiare di appartenenza, delineando in particolare il codice paterno, nel mettere a fuoco gli elementi che caratterizzano l'identità genitoriale dei padri detenuti e nell'offrire alle persone detenute uno spazio dedicato all'auto-esplorazione e alla riflessione critica sul proprio ruolo genitoriale in un ambiente accudente e non giudicante.

È stato impostato il lavoro su due comparti dell'Istituto: la sezione penale e la sezione protetti; necessitando di lavorare separatamente sono stati quindi previsti due interventi in periodi distinti.

Ognuno dei due percorsi si è svolto in 5 incontri della durata di 3 ore, per un totale di 30 ore.

Per stimolare le narrazioni personali ogni incontro è stato condotto a partire da una sollecitazione che di volta in volta è stata rappresentata da materiale didattico, letterario o filmico.

Il primo incontro si è incentrato sull'esplorazione dei codici paterni, sul rapporto che lega ciascun componente al proprio padre e sulle caratteristiche con cui questo rapporto si è nel tempo delineato. Come strumento è stata utilizzata la

scelta di immagini con le quali comporre un collage, volto a rappresentare il codice paterno con cui si è cresciuti. Successivamente è avvenuto uno scambio orientato a far emergere le peculiarità delle diverse figure di padre e la specificità delle appartenenze familiari e culturali.

Durante il secondo incontro si è affrontato il tema della paternità nei testi antichi e nella mitologia, attraverso un confronto sul rapporto padre – figlio e suggestioni riflessive, a partire dalle figure di padre tratte dai racconti classici (Iliade) e dall'antico testamento (Abramo e Isacco).

Questa attività ha permesso di esplorare in modo dialogico le dimensioni della “consegna” dell'eredità alle generazioni successive, del distacco.

Nel terzo incontro si è trattato il tema della paternità e autorità, mediante la lettura ragionata di un'opera letteraria di grande impatto nei suoi risvolti emotivi “La lettera di Kafka al padre”. Questo testo è stato utile per riflettere sul significato dell'autorità, delle sue implicazioni, delle sue opportunità, per esplorare i modi in cui si può esercitare il ruolo paterno; per descrivere le configurazioni e i cambiamenti che, nel tempo, la relazione tra padre e figli può assumere.

Nel quarto incontro si è affrontato il conflitto tra padri e figli prendendo spunto dalla visione di spezzoni selezionati di tre film in cui la lotta tra padre e figli prende forme diverse. Questa molteplicità ha permesso di indagare i significati che gli scontri, le prese di posizione, le distanze nel modo di intendere la vita, possono rivestire nel rapporto tra padri e figli, come questi comportamenti possono orientarsi alla costruzione delle identità filiali e al consolidamento del legame paterno.

Nell'ultimo incontro è avvenuta la restituzione dei materiali narrativi elaborati con la metodologia dell'analisi testuale e ricomposti in un report presentato ai partecipanti. La restituzione non ha chiuso il percorso, ha rappresentato bensì un momento di verifica e riprogettazione.

Le diverse esperienze portate a termine dall'Università nel contesto carcerario hanno portato ad individuare nell'intervento di gruppo una metodologia



particolarmente efficace. Il gruppo si è rivelato l'organismo adatto a costruire piccoli ma stabili nuclei di temporalità al cui interno si delineano le storie personali nelle quali ogni persona può riconoscere similarità e distanze.

Il gruppo costituisce il luogo della condivisione e del rispecchiamento grazie alla molteplicità dei racconti, alla somiglianza delle problematiche, alla possibilità o meno di giocare in primo piano; queste condizioni lo rendono un luogo di esposizione protetta soprattutto se il setting è costruito in modo da garantire un'attenta ed accurata supervisione dei vissuti emergenti. Il gruppo permette inoltre di educare alla tolleranza e al rispetto reciproco grazie allo scambio di esperienze e alla possibilità di confronto con appartenenze culturali e familiari a volte molto diverse dalla propria.

### ***3. Il caso di Parma: il laboratorio di scrittura autobiografica***

#### *3.1 Il laboratorio di scrittura autobiografica: studenti e persone detenute si incontrano*

A Parma nell'anno accademico 2016/2017, grazie alla collaborazione tra Università e Carcere, studenti universitari e persone detenute si sono incontrati ed hanno condiviso un laboratorio narrativo di scrittura autobiografica.

Prima di passare a presentare il progetto nelle sue fasi è opportuno fornire sinteticamente alcune informazioni sulla Casa di reclusione di Via Burla e prendere in analisi tutti i soggetti che hanno preso parte al laboratorio.

Innanzitutto, il Carcere di Parma è il carcere di massima sicurezza dell'Emilia Romagna.

Si tratta di un istituto complesso che ospita circa 63 detenuti in 41 bis, 36 detenuti in circuito di A.S.1 (alta sicurezza 1), 180 detenuti in A.S.3 (alta sicurezza 3) e 324 detenuti in M.S. (media Sicurezza) <sup>79</sup>. Elevato il numero dei condannati in via definitiva (459 su un totale di 603) e degli ergastolani (112), che in gran parte sono c.d. ostativi.

Per quanto riguarda i circuiti di alta sicurezza la popolazione detenuta è quasi esclusivamente italiana e l'età media è molto alta. Diverso il discorso per la media sicurezza dove sono presenti molti detenuti stranieri e l'età media è decisamente inferiore, per questo si riscontra un alto livello di conflittualità e di difficoltà di gestione.

Rispetto ai soggetti che hanno partecipato al progetto occorre innanzitutto distinguere tre grandi gruppi: l'Università degli studi di Parma, il Carcere di Parma e l'Associazione Ristretti Orizzonti.

Per quanto riguarda l'Istituzione universitaria, hanno partecipato al laboratorio narrativo una quindicina di studenti frequentanti il Corso di Laurea in Servizio Sociale, grazie all'iniziativa e sotto la guida della Prof.ssa Vincenza Pellegrino. Durante gli incontri formativi tenuti in Università gli studenti, in considerazione dei loro interessi, si sono suddivisi in due gruppi: un primo gruppo ha incontrato i detenuti appartenenti all'Alta Sicurezza 1 (AS1) <sup>80</sup> e un secondo gruppo si è interfacciato con i detenuti dell'Alta Sicurezza 3 (AS3) <sup>81</sup>.

In particolare, hanno partecipato al laboratorio 7 persone detenute della sezione AS1, mentre della sezione AS3 hanno preso parte in 8.

In riferimento all'Associazione Ristretti Orizzonti, "Ristretti Orizzonti" è la rivista della Casa di Reclusione di Padova.

---

<sup>79</sup> Dati relativi al 17/03/2017 forniti dall'Associazione Antigone.

<sup>80</sup> Detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso ai quali non si applica il regime di cui all'art.41 bis; detenuti colpevoli dei delitti contenuti al comma 1 dell'art. 4 bis della legge penitenziaria; detenuti considerati elementi di riferimento nelle organizzazioni criminali di provenienza.

<sup>81</sup> Detenuti che hanno rivestito posizioni di vertice nelle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti.

Nata nel 1998 , la redazione padovana si costituisce per iniziativa di un gruppo di detenuti coordinati da una volontaria, Ornella Favero, oggi direttrice storica del giornale.

Il giornale è un bimestrale a 48 pagine; ogni anno, inoltre, vengono stampati un numero speciale sia su un tema specifico (stranieri in carcere, detenzione femminile, ecc.) sia sulle attività con i senza fissa dimora e su quelle esterne di reinserimento sociale.

Come referente della Rivista, all'interno del laboratorio, ha svolto un ruolo di supervisione la Dott.ssa Carla Chiappini, che ha frequentato, peraltro, la Libera Università di Anghiari.

Passiamo, di seguito, ad analizzare la strutturazione concreta del progetto.

Il laboratorio di scrittura autobiografica si è svolto in diverse fasi: ad un primo momento di formazione per gli studenti all'interno dell'Università si sono succeduti quattro incontri tra universitari e detenuti all'interno del teatro del Carcere, una "mise en espace" di restituzione alla *comunità* e un incontro successivo di scambio rispetto al percorso svolto insieme.

L'intero percorso è stato seguito dalla Prof.ssa Vincenza Pellegrino e condotto con il ruolo di facilitatore dalla Dott.ssa Carla Chiappini.

All'inizio del percorso la Dott.ssa Chiappini ha tenuto tre incontri formativi in Università per spiegare il progetto agli studenti e per introdurli alla scrittura autobiografica. Questi incontri sono stati momenti significativi non solo per apprendere alcune nozioni basilari sulla metodologia e sulle tecniche dell'autobiografia, ma anche occasioni che hanno contribuito alla formazione di un Gruppo di lavoro coeso e unito, Prof.ssa Pellegrino e Dott.ssa Chiappini comprese.

Chiarito il percorso e le diverse fasi che si sarebbero succedute, nell'ultimo di questi incontri, gli studenti si sono divisi in due gruppi che avrebbero lavorato rispettivamente con le persone ristrette in regime AS1 e AS3.

I due gruppi hanno portato avanti il progetto parallelamente. Per quanto riguarda il gruppo facente capo agli AS1, gli incontri avvenivano a cadenza quindicinale il Giovedì mattina, per una durata di due ore; mentre l'altro gruppo ha effettuato il laboratorio ogni settimana, di Giovedì pomeriggio; entrambi i gruppi hanno comunque effettuato quattro entrate. Al termine di queste si sono succeduti due momenti in cui, anche se con non poche difficoltà, i due Gruppi si sono uniti: per le prove della lettura finale degli scritti e per l'effettiva mise en espace davanti alla *comunità*. A questa è seguito un ultimo incontro di restituzione fra studenti e detenuti per una valutazione complessiva del laboratorio.

Per quanto mi riguarda ho avuto l'opportunità di seguire gli incontri con il gruppo AS1; ho scelto di condividere il percorso con queste persone poiché lo scorso anno ho partecipato ad un laboratorio analogo con tale gruppo e quindi volevo portare avanti il legame creato in precedenza.

All'inizio del percorso è stata importante la condivisione di alcune regole e modalità che hanno facilitato la partecipazione al laboratorio, una sorta di patto autobiografico: regole che prevedono, per esempio, la libertà di scrivere e condividere, il silenzio nei momenti di scrittura, il silenzio durante l'ascolto delle letture degli altri, la sospensione di giudizi ed opinioni su quanto emerge dalle altre scritture, la possibilità di condividere storie, risonanze, esperienze.

Gli incontri sono stati condotti dalla Dott.ssa Carla Chiappini che, attraverso sollecitazioni provenienti da testi di narrativa o poesia, citazioni, ma anche storie di vita, dava l'avvio alla scrittura personale. Ognuno aveva così 5/10 minuti di tempo per scrivere "a getto" quello che le sollecitazioni gli avevano richiamato. Al termine vi era il tempo per la condivisione delle letture personali al Gruppo, che ha peraltro consentito un affinamento della personale capacità di ascolto e sintonizzazione con le parole dell'altro.

La condivisione verbale fra le persone sulle storie e sul processo è avvenuta sempre tramite l'ascolto, il confronto e il rispecchiamento con gli altri, non entrando mai in una dimensione di espressione di pareri, giudizi, critiche o

scambio di opinioni. Le parole degli altri hanno contribuito ad un ritorno a sé e alle proprie parole, in un gioco di risonanze ed echi.

Occorre precisare che a questo scambio reciproco hanno costantemente partecipato la Dott.ssa Chiappini, la Prof.ssa Pellegrino e anche un tecnico della riabilitazione psichiatrica del Carcere.

A conclusione degli incontri sono stati raccolti gli scritti prodotti durante il laboratorio; successivamente Vincenzo Picone, regista teatrale, ha provveduto a selezionarne degli spezzoni che poi sono stati messi in scena dai partecipanti di entrambi i Gruppi. Questa *mise en espace* infatti è stata l'occasione che ha permesso di fare incontrare i due gruppi formati all'inizio, e grazie a questo momento gli stessi detenuti appartenenti all'alta sicurezza 1 e all'alta sicurezza 3 hanno preso parte come protagonisti, insieme agli studenti, alla realizzazione della teatralizzazione. Questo momento finale è stato un modo per esplicitare i risultati del laboratorio alla *comunità*, per dare un ulteriore senso al percorso svolto.

A questo è seguito un incontro di restituzione e scambio fra i partecipanti del Gruppo per valutare il percorso effettuato e confrontarsi rispetto ad eventuali miglioramenti per il futuro.

Ciò che è emerso, e che è stato condiviso da tutti, è il periodo limitato in cui si sono svolti gli incontri; sia da parte delle persone detenute che da parte degli studenti universitari si è riscontrata la necessità, per il futuro, di intensificare gli incontri, estendendoli in un arco di tempo più lungo.

Un altro appunto riguarda il luogo in cui sono avvenuti gli incontri. Il setting era il teatro del Carcere, più precisamente alle estremità del palcoscenico si fronteggiavano due file di banchi: da una parte gli studenti e dall'altra le persone detenute. Al centro era posizionata la facilitatrice Dott.ssa Chiappini.

Il setting stesso sembrava quindi confermare una contrapposizione anziché la formazione di un Gruppo unitario come auspicato.

Gli obiettivi che il laboratorio si è prefissato e che possono dirsi raggiunti sono la costruzione e il rafforzamento della rete di attori che operano a sostegno delle

persone private della libertà e la realizzazione di strumenti comunicativi per migliorare la qualità e la quantità di informazione. Inoltre la mise en espace degli scritti davanti a una rappresentanza della comunità ha mirato alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla diffusione di una cultura consapevole. Peculiarità del laboratorio, che ha contribuito a renderlo unico, è la creazione di un Gruppo “senza barriere”, seppur in un contesto caratterizzato dalla privazione della libertà.

Il punto di forza del Gruppo è stato che durante gli incontri, in quelle due ore, avveniva una sorta di “perdita dei ruoli”; non c’erano detenuti, studenti universitari, professori e operatori penitenziari, ma semplicemente persone; persone con età diverse, con storie di vita diverse e con vissuti diversi. Tutti si sono messi in gioco.

Momenti di incontro, dialogo e confronto che hanno determinato una crescita personale nei singoli e nel Gruppo, creando uno spazio di ascolto reciproco e di rispecchiamento.

### *3.2 Il metodo autobiografico e la scrittura come cura di sé*

Dal punto di vista etimologico il termine *autobiografia* deriva da *Autòs* - stesso/ *Bìos* - vita /*Graphèin* - descrivere: scrivere della propria vita da sé medesimi.

Bruner, psicologo statunitense, la definisce come “*un resoconto fatto da un narratore nel qui e ora che riguarda un protagonista che porta il suo stesso nome e che è esistito nel là e allora, e la storia finisce nel presente, quando il protagonista si fonde col narratore*”<sup>82</sup> .

---

<sup>82</sup> Bruner J. S., *Acts of meaning*, Cambridge Mass, Harvard University Press, 1990 trad.it. La ricerca del significato, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, pag. 117.

Già da questa definizione si possono ricavare i tratti salienti che caratterizzano il racconto autobiografico: ha come oggetto un'esperienza di vita personale, crea un ponte tra passato e presente attraverso la retrospettiva e la lettura presente di eventi passati, vede coincidere il narratore col protagonista, lascia emergere aspetti della personalità di chi narra.

È ormai opinione condivisa che la capacità di produrre e comprendere narrazioni, racconti, scritture sia una competenza universale e che rappresenti, da sempre, un fattore fondamentale per lo sviluppo personale, sociale e culturale degli individui e della società. La narrazione risulta onnipresente nel quotidiano di ognuno, è una capacità che sviluppiamo interagendo fin da bambini e che affiniamo con lo sviluppo verso la maturità.

Nella narrazione ogni individuo si serve delle varie forme del linguaggio e, attingendo dalle storie comuni, produce la sua particolare versione e visione del mondo e di sé stesso.

Nel comunicare, nell'interagire, si confrontano, si intrecciano e si negoziano storie. Tra i racconti possibili, quelli che la persona produce direttamente o indirettamente su sé stessa, su esperienze, ricordi, emozioni, pensieri che le appartengono, hanno una fondamentale caratteristica: sembrano nascere inizialmente per sé ma si rivelano e si trasformano in realtà in discorsi per altri, hanno una destinazione sociale.

La *cura* che deriva dalla scrittura autobiografica, a livello epistemologico e metodologico, spiega Laura Formenti <sup>83</sup>, è resa possibile, in concreto, dall'intreccio di tre fondamentali azioni: scrivere, leggere e conversare.

La prima azione, scrivere di sé, tracciare la propria autobiografia, è il primo passo di un percorso di autoconoscenza: genera riflessività e distanza, allena al pensiero e aiuta a ripensarsi. Il soggetto attraverso la scrittura di sé diviene una specie di ricercatore della propria esperienza e lo fa per sé stesso. La pratica

---

<sup>83</sup>L. Formenti (a cura di) *Attraversare la cura. Relazioni, contesti e pratiche della scrittura di sé*, Centro Studi Erickson, 2009.

autobiografica si prende cura del proprio sviluppo e della propria formazione, del proprio apprendimento, non prendendo contenuti da fuori, ma attingendo dalla propria esperienza. Scrivere non è un'azione solitaria o slegata dal mondo, ma è sempre un'esperienza partecipativa nel momento in cui tiene conto dello sguardo di altri e produce qualcosa di comunicabile.

Se scrivere produce un punto di vista, leggere e conversare “con” e “sul” testo crea un terzo sguardo, anzi, una pluralità di sguardi <sup>84</sup>, sostiene Formenti.

L'intreccio tra scrivere - leggere - conversare prodotto all'interno dei percorsi di scrittura autobiografica “*costruisce un oggetto tridimensionale che altrimenti sarebbe invisibile, in conoscibile, perché ci siamo immersi [...] un oggetto che grazie all'autobiografia ridiventa trasformabile*” <sup>85</sup>

L'intreccio tra scrittura - lettura – conversazione è un processo che connota la pratica autobiografica nell'esperienza laboratoriale. Diviene un percorso formativo laddove apre al cambiamento ed è rivolto al futuro, per questo si presta ad essere utilizzato anche come strumento di supporto in campo educativo, sociale e formativo, ambiti che hanno a cura il benessere dell'individuo. La scrittura di sé si rivela uno spazio e un'occasione di cura, afferma in vari suoi testi Laura Formenti, solo se apre alle possibilità, se è immaginativa, generativa, se porta all'emancipazione.

Innanzitutto, il fatto di soffermarsi e scrivere di sé stimola il pensiero umano a *cercare ulteriori vie di senso* <sup>86</sup> e ad aprire le porte a diverse possibilità interpretative. Osservarsi attraverso lo sguardo autobiografico, sostiene Formenti, porta alla ricerca di nuovi ordini, nuovi equilibri e in certo senso prepara al cambiamento.

Se scrivendo si crea un certo spiazzamento, o un momentaneo disorientamento (come è avvenuto durante il laboratorio), è proprio perché usciamo dagli schemi abituali di pensiero e di significati, sperimentiamo elementi diversi, generativi di altri sensi.

---

<sup>84</sup> Ivi, p. 23.

<sup>85</sup> Ibidem

<sup>86</sup> Ivi, p. 39.



Richiamare ricordi attraverso la memoria autobiografica non è solo una pratica riproduttiva, fine a se stessa, ma rifondativa, perché, oltre ad essere generativa di sensi e significati nuovi, chiama in causa anche la capacità e la volontà di cambiare. Scrivere di sé aiuta a costruire e ricostruire, frammento su frammento, il racconto della nostra identità, che non è di certo fissa, stabile e unica, ma un'identità che si sta vivendo e costruendo anche mentre si scrive, attivando una riflessione sulla riflessione. Fissare le parole con la scrittura crea una base da consultare e riconsultare ogni volta che se ne sente il desiderio, la necessità. La scrittura personale, portando alla riflessione, rende l'individuo più consapevole e capace di scegliere, una volta che ha fatto i conti con la sua storia; invita a non chiudere mai i conti con la propria esperienza, a considerarla aperta, a ricominciare se necessario da capo.

L'autobiografia è una pratica trasformativa perché implica un desiderio e una intenzione a migliorarsi.

Duccio Demetrio precisa che non si tratta di un processo semplice e spontaneo: ci deve essere un atto deliberato, un intervento voluto, che non sia solo di auto gratificazione ma che apporti un cambiamento verso una certa maturazione.<sup>87</sup>

L'autobiografia, quindi, è un impegno serio, non affatto assimilabile alla scrittura libera; è la ricerca di una rappresentazione di sé che sia credibile innanzitutto a noi stessi e poi agli altri.

La possibilità di feedback apportato dalla versione relazionale permette una funzione di confronto e rispecchiamento rispetto ai contenuti del proprio racconto maggiore rispetto ai percorsi individuali di tipo autobiografico o biografico.

## CAPITOLO IV

---

<sup>87</sup> D. Demetrio, *Scritture erranti. L'autobiografia come viaggio di sé nel mondo*, Edizioni Edup, Roma, 2003, p. 48

# COMMENTI CRITICI AL LABORATORIO: GLI OPERATORI

## *1. Le interviste*

### *1.1 Sguardi e voci sul laboratorio*

Il laboratorio di scrittura autobiografica svolto a Parma che impatto ha avuto e su chi?

Esperienze di questo tipo che cosa creano nelle persone detenute, negli operatori del Carcere, negli studenti e nella comunità?

Che cosa può essere migliorato?

Per cercare di dare una risposta il più esauriente possibile, in riferimento al caso specifico del laboratorio narrativo svolto a Parma, ho effettuato una serie di interviste ad operatori che direttamente o indirettamente hanno vissuto il laboratorio stesso.

Le persone che ho scelto di intervistare sono: la Dott.ssa Carla Chiappini, che nel laboratorio ha avuto un ruolo di conduttrice e di facilitatrice; la Dott.ssa Germana Verdoliva, tecnico della riabilitazione psichiatrica in Carcere, e la Dott.ssa Maria Inglese, psichiatra dell'Ausl di Parma che dal 2012 lavora all'interno del Carcere. Le ho incontrate singolarmente e, dopo aver spiegato l'oggetto della mia tesi, ho presentato loro l'intervista.

Per ottenere le informazioni desiderate ho predisposto un'intervista semi-strutturata: si tratta di un'intervista in cui l'intervistatore dispone di una traccia con gli argomenti da trattare nel corso della stessa; decide lo stile della conversazione, le parole da usare, quando e cosa chiarire e sviluppa anche temi non previsti, che nascono nel corso del colloquio.

Scopo di questo tipo di intervista è capire come i soggetti intervistati vedono la realtà carceraria, comprendere la loro terminologia ed il loro modo di giudicare, catturare la complessità delle loro individuali percezioni ed esperienze.

Ho impostato la struttura dell'intervista secondo tre macro argomenti.

La prima parte riguarda la personale esperienza all'interno del Carcere di ciascun soggetto intervistato rispetto alla propria *mission istituzionale* e anche l'evoluzione di quest'ultima nel tempo, il suo rapporto con altre professionalità, i punti di forza e quelli critici.

La seconda parte mira a reperire informazioni rispetto ai "ponti" esistenti tra Carcere e società: quali tipi di rete e di legami gli stessi soggetti intervistati creano attraverso la loro professione.

L'ultima parte, entrando nello specifico caso concreto del laboratorio, riguarda gli studenti universitari come possibile "ponte" tra dentro e fuori. Il laboratorio stesso, quindi, che cosa crea, quale effetto ha avuto e in che cosa dovrebbe essere migliorato.

Lasciando da parte il primo macro tema delle interviste, relativo all'esperienza personale in Carcere, attraverso gli sguardi delle tre professioniste intervistate si fornirà di seguito un'analisi rispetto alla "pontualità" tra Carcere e comunità, prendendo in esame anche gli effetti del laboratorio narrativo.

Ciò che è emerso, innanzitutto, rispetto al "creare ponti" è la necessità di ricostruire quelli interni al Carcere, più precisamente fra le diverse professionalità che convivono all'interno della stessa realtà: quelle che riguardano l'area sanitaria, l'area trattamentale e l'area penitenziaria.

Avendo delle *mission* differenti risulta quindi difficile creare ponti laddove ognuno rimane fermo sulla propria posizione.

"Queste tre parti fra di loro non dialogano, penso invece sia molto importante che possa esserci una sorta di condivisione e di comunicazione".

Già il Carcere, di per sé, tende all'esclusione, alla separazione; per sua natura produce una rottura dei legami affettivi, della quotidianità; se poi gli stessi operatori lavorano separatamente, senza condividere un obiettivo comune, non si fa altro che aumentare il senso di rottura, di separazione e di solitudine.

E questa solitudine, come confermato dalle stesse operatrici, "non è una solitudine del solo paziente detenuto, ma si tratta di una solitudine dell'operatore stesso, perché la risposta che offre è solo un pezzo della stessa perché non può soddisfare tutto".

"Una persona che sta da sola, si chiude in cella e non parla, dal mio punto di vista, come tecnico della riabilitazione psichiatrica, è una persona che mi fa preoccupare; dal punto di vista della sicurezza è una persona che non dà fastidio, quindi 'meglio così'".

È necessario quindi incrociare gli sguardi, intrecciare i saperi in vista del raggiungimento di un comune obiettivo, ovvero "incontrare e incontrarsi con se stessi e con il fuori per restituire alla società, ma anche al dentro una visione di crescita, un'energia di cambiamento."

L'unico modo per dare un senso a un'Istituzione totale, così come è un Istituto di pena, è che la società ne veda i risultati.

Si tratta in primo luogo di fare un po' di cultura sul Carcere; nella società vi è infatti una grande difficoltà nel comprendere realmente cosa accade dentro un Istituto di pena, cosa c'è dietro e dentro al Carcere. Questo è un argomento di grande interesse ma allo stesso tempo di grande paura; le persone detenute vengono spesso viste come dei mostri, senza che ci si chieda però come e cosa loro realmente vivono. Si tratta quindi di conoscere questa realtà e di cercare di considerare altri punti di vista, sguardi differenti.

I detenuti fanno molte attività: il problema non è quante cose fanno ma il senso che si dà ad esse.

Attraverso esperienze come il laboratorio narrativo di scrittura autobiografica si creano delle alleanze che, attraverso riflessioni, connettono tutti i soggetti della comunità.

Grazie alla scrittura di sé e quindi attraverso la ricostruzione di frammenti della propria vita vi è stata l'occasione per creare momenti di incontro autentici.

“Da queste occasioni di scambio profondo e non formale o funzionale nascono innanzitutto nuove sensibilità ma poi anche nuove relazioni significative e ricche di senso”.

È altresì condivisa all'unanimità la strutturazione del laboratorio attraverso la scrittura.

“La scrittura, a differenza dell'oralità, offre uno spazio adeguato a tutti i componenti del gruppo in modo autenticamente democratico e in un'attitudine di profondo rispetto. Con l'impegno a leggere ciò che si è scritto senza spiegare o integrare, viene tenuta a freno l'eccessiva verbosità di alcuni e la riservatezza o la timidezza di altri. Si lascia spazio esclusivamente a ciò che la memoria ha trovato e la mano ha trascritto, senza dar voce a narcisismi e imbellettature che possono solo distrarre dalla ricerca della propria verità”.

E ancora, “partire da qualcosa di scritto e non verbale permette di avere quel passaggio prima verso se stessi e solo successivamente di incontrare l'altro; partire direttamente con l'altro è più difficile e ti dà quella mancata opportunità di svelarti. Dopo la scrittura si è tutti un po' svelati, quindi non si ha bisogno di mantenere la propria posizione”.

Queste esperienze creano la possibilità, attraverso l'incontro con l'altro, di guardarsi reciprocamente, permettono di rompere e ricostruire insieme le convinzioni di ognuno.

“Subito dopo il laboratorio io ho sentito proprio la necessità dei detenuti di venire a parlare con me di quello che avevano vissuto; dall'inizio alla fine degli incontri è stato il tema focus durante i colloqui, addirittura veniva prima delle cose importanti sulla terapia e sulla famiglia” (Dott.ssa Verdoliva).

“I detenuti non hanno tante possibilità di esprimersi, soprattutto con persone giovani che hanno tutta la vita davanti. Io penso che loro sentano molto questo impegno nei vostri (degli studenti) confronti; sono molto paterni in questo, fratelli maggiori. Secondo me stiamo investendo su qualcosa di molto

significativo ovvero cercare di non escludere nessuno o di lasciare indietro meno persone possibili, e la giustizia riparativa insegna proprio questo; abbiamo dei vincoli tra di noi, anche se ci sono delle persone che hanno sbagliato”. (Dott.ssa Inglese)

Per quanto riguarda aspettative e desideri futuri e quindi eventuali miglioramenti da apportare alla struttura del progetto, gli aspetti messi in evidenza in tutte le interviste riguardano il setting degli incontri, la durata del progetto e il coinvolgimento degli agenti.

Rispetto al setting, ovvero il teatro del Carcere, la disposizione degli studenti da una parte del palco e delle persone detenute dalla parte opposta, anziché contribuire alla formazione di un Gruppo privo di ruoli (studenti e detenuti) tende a rimarcare questa contrapposizione. Bisognerebbe quindi studiare una nuova disposizione che sia funzionale allo al laboratorio stesso ma che rispetti anche le disposizioni di sicurezza imposte dal Carcere.

Si è inoltre fatto notare il limitato periodo in cui è stato svolto il laboratorio; occorre estenderlo su un arco di tempo più lungo in modo da creare un percorso più duraturo.

In ultimo, ma non per importanza, in tutte le interviste è emersa la necessità di coinvolgere gli agenti in laboratori come questo: hanno bisogno anche loro di un rimando, perché altrimenti vedono tutta l’attenzione proiettata sul detenuto e mai su loro stessi che, in un certo senso, sono pure dei detenuti.

Inoltre, “per quanto riguarda gli obiettivi degli studenti, mi sembra più facile trovarli e identificarli; mentre occorrerebbe dare alle persone detenute l’opportunità di definire un traguardo che potrebbe essere la pubblicazione di un breve *mémoire* o un’antologia di scritti del gruppo che potrebbe costituire uno strumento di ulteriore lavoro, la partenza per un nuovo viaggio in profondità”. (Dott.ssa Chiappini)

## 1.2 *Intervista Maria Inglese*

- *L'esperienza personale in Carcere rispetto alla propria mission istituzionale*

“Ho iniziato ad entrare in carcere nel 2012, quando mi è stato proposto di cercare di formare una equipe multiprofessionale che si occupasse della patologia psichiatrica e della tossicodipendenza in Carcere, essendo la parte psichiatrica un po' debole. Per i primi 6-7 mesi mi sono sentita spaesata; i miei colleghi lavoravano molto ma quello che mi colpiva è che rispetto alle richieste di visita che ricevevano (allora vi erano circa 300 richieste di visita inevase, quindi non fatte) riuscivano a vedere 3/4 pazienti al giorno, per 2 volte alla settimana. Non si riusciva quindi a soddisfare il bisogno reale, ma si trattava di un lavoro solamente consulenziale.

Nel tempo si è cercato di stabilizzare l'equipe in modo che fossero sempre gli stessi operatori ad entrare in Carcere avendo così la possibilità di conoscere i pazienti.

Noi, area sanitaria, siamo solo un pezzo del carcere: le altre aree sono quella trattamentale, quindi tutta la parte ministeriale che segue la persona nel suo percorso detentivo e comprende educatrici, educatori e psicologi; l'area penitenziaria vera e propria, che include gli agenti e gli ispettori.

Queste tre parti fra di loro non dialogano, penso invece sia molto importante che possa esserci una sorta di condivisione e di comunicazione perché effettivamente la persona è una, ma se si parte scissi già noi operatori non si fa altro che creare una frattura anche nella persona. Già il Carcere per sua natura produce una rottura separando la persona, ad esempio, dalla sua vita, dai suoi legami, dai suoi affetti, ma se poi all'interno del carcere noi lavoriamo separati non facciamo altro che aumentare questo senso di separazione, di esclusione e di solitudine. E non si tratta solo di solitudine del paziente/detenuto, ma è anche la solitudine dell'operatore perché la risposta che offre è solo un pezzo della stessa perché non può soddisfare tutto.

La mia idea era appunto quella di creare un gruppo di lavoro che avesse la capacità da una parte di prendere in carico le persone con problemi psichiatrici (le richieste in fase da 300 quando sono arrivata, oggi sono 10), dall'altra parte di interfacciarsi e lavorare con il contesto, e quindi parlare (anche se non si avrà mai lo stesso linguaggio) con gli ispettori e con gli agenti, con gli educatori ristabilendo quindi i ponti con l'esterno e soprattutto quelli interni.

L'esperienza in Carcere mi ha insegnato a non essere tecnicistica, cioè a spogliarmi completamente dei tecnicismi e degli "specilismi" che ho appreso nella mia formazione; li so usare, ma non sono io lo strumento".

- *La "pontualità" tra Carcere e società*

"Per quanto riguarda il far comunicare il dentro e il fuori, la nostra equipe ha già diversi canali che noi abbiamo creato, per esempio rispetto alle tossicodipendenze, il rapporto con i servizi esterni quali SerT, CSM, servizi sociali, comunità terapeutiche, Unità di strada. Per esempio, vengono degli operatori esterni delle comunità terapeutiche a fare dei gruppi con i nostri pazienti insieme ai nostri operatori e a spiegare cosa vuol dire andare in comunità. Questo è un primo ponte perché se i nostri pazienti hanno le caratteristiche per seguire un progetto terapeutico di comunità e se i loro Sert, quando ci sono, decidono di prenderli in carico, sono più consapevoli su cosa fare, cosa significhi lavorare sulla motivazione, sull'adesione al trattamento, sul rispetto delle regole. Per le assunzioni dei lavoratori, quando riusciamo a mettere in piedi dei progetti lavorativi accompagnati per persone un po' svantaggiate che hanno bisogno di un inserimento lavorativo molto graduale, si organizzano degli incontri con le cooperative per fare un progetto insieme, si pensa poi a un percorso formativo, a uno stage e una volta usciti magari possono continuare, quando va bene, con un'assunzione.

Le iniziative in atto proposte alle persone detenute sono diverse: la Cooperativa "Le mani parlanti" ad esempio entra già da dodici anni, proponendo un



laboratorio di teatro di figura, costruendo burattini con alcuni detenuti tossicodipendenti o psichiatrici; vi è poi un'altra esperienza di laboratorio teatrale, finanziata dal comune di Parma; l'associazione "Solaris", che gestisce Edison, proietta i film per i detenuti; vi è inoltre un percorso di pet therapy,.

In generale si fa fatica a lavorare con i servizi esterni perché una volta che una persona entra in carcere spesso si pensa "adesso te ne occupi tu, operatore interno".

- *Gli studenti universitari come "ponte" tra dentro e fuori*

"Tutto quello che ha a che vedere con il passaggio tra le generazioni, con qualcosa che non ti aspetti, questa secondo me è l'esperienza "ponte" più importante per tanti motivi: primo perché gli studenti che entrano fanno un Corso per cui con la loro professionalità avranno a che fare con il carcere; in secondo luogo perché queste persone detenute l'unica esperienza con ragazzi giovani che hanno è con i loro figli o nipoti (nel caso li abbiano) perché per il resto molte di loro non hanno tante possibilità di intercettare i giovani.

Che idea si fanno i ragazzi dei criminali? Quanto ne sanno?

I detenuti non hanno tante possibilità di esprimersi, soprattutto con persone giovani che hanno tutta la vita davanti. Io penso che loro sentano molto questo impegno nei vostri confronti; sono molto paterni in questo, fratelli maggiori. Che cosa ci stiamo dicendo durante questi laboratori? Su cosa stiamo investendo? Secondo me stiamo investendo su qualcosa di molto significativo ovvero cercare di non escludere nessuno o di lasciare indietro meno persone possibili, e la giustizia riparativa insegna proprio questo; abbiamo dei vincoli tra di noi, anche se ci sono delle persone che hanno sbagliato.

Rispetto a miglioramenti per il futuro, per prima cosa, 5 incontri sono pochi, dovrebbero essere più distribuiti su tutto l'anno per cercare di impostare un percorso più duraturo.

Inoltre io coinvolgerei di più gli agenti, altrimenti si rischia di creare ancora di più quella divisione che il carcere già fa e che non va bene. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti e questi laboratori, coinvolgendo gli agenti, possono creare quella familiarità auspicata.

Occorre inoltre rendere visibili questo tipo di iniziative alla città che non sa nulla del carcere e di come realmente si vive all'interno”.

### *1.3 Intervista a Carla Chiappini*

- *L'esperienza personale in Carcere rispetto alla propria mission istituzionale*

La mia storia con il carcere ha inizio circa quarant'anni fa quando, per la prima volta sono entrata nella vecchia struttura situata al centro di Piacenza, la mia città. L'occasione era la Messa di Natale con la parrocchia e ricordo bene di essere rimasta molto colpita sia dalla singolarità del luogo che dall'evidente sofferenza delle persone.

Molti anni dopo in Molise – all'interno di una collaborazione con la testata regionale “Nuovo oggi Molise” - ho avuto l'opportunità di entrare nel carcere di Campobasso per intervistare a lungo un giovane ergastolano. Quell'incontro mi ha lasciato tante domande e tanti dubbi. In seguito ho conosciuto anche la moglie e la loro bambina che mi hanno offerto alcune chiavi di comprensione e tante ulteriori domande. Più o meno in quel periodo ho iniziato a interessarmi alle pubblicazioni – molto rare a quel tempo – prodotte nelle carceri italiane e, in particolare, alla rivista “Il due” realizzata da Emilia Patruno, una giornalista di Famiglia Cristiana, a San Vittore – Milano.

Tornata a Piacenza, già adulta e giornalista a tutti gli effetti, curavo il giornale di un'associazione legata al CEIS – Centro Italiano di Solidarietà dedita al recupero delle persone tossicodipendenti e mi ritrovavo, quindi, ancora una

volta a incrociare il tema della detenzione, per cui ho chiesto al Presidente Don Giorgio Bosini di poter dedicare alcune pagine del nostro mensile al carcere.

Nella primavera del 2001 sono entrata nella Casa Circondariale di Piacenza con un progetto co-finanziato dal Comune e ho incontrato – in circostanze piuttosto singolari – il primo gruppo di persone detenute che ha dato il via alla redazione interna all’istituto. Una quindicina di uomini tra i 30 e i 50 anni, quasi tutti (se non tutti) italiani sono arrivati nella stanza dell’area pedagogica prelevati direttamente dal campo di calcio, in pantalocini corti, sudati e molto arrabbiati per essere stati disturbati nell’attività preferita e più attesa in carcere. Per me è stato un modo per capire rapidamente come funzionano (o non funzionano) certi istituti di pena.

Nel 2003 un gruppo di redazione particolarmente attivo e impegnato ha cominciato a progettare la realizzazione di una testata autonoma che si sarebbe chiamata “Sosta Forzata” e sarebbe uscita 4 volte l’anno con il settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale”. Nonostante i continui turn over del gruppo – legati proprio alla tipologia della casa circondariale - la testata ha continuato a uscire ininterrottamente fino alla fine del 2013 quando la direzione ha bloccato l’attività.

Durante quei lunghi anni di impegno siamo riusciti a dar vita a un’associazione di volontariato, a un premio di scrittura riservato alle persone detenute, a una giornata di sensibilizzazione aperta alle scuole piacentine. E, nello stesso tempo, abbiamo costruito importanti amicizie e alleanze; la più importante e significativa con Ornella Favero direttore del sito e della testata Ristretti Orizzonti che, in brevissimo tempo, è diventata punto di riferimento per tutta l’informazione prodotta nelle carceri italiane, oltre che per le stesse istituzioni e per il volontariato impegnato nell’ambito della giustizia. Insieme a Ornella abbiamo dato vita alla Federazione per l’informazione dal/sul carcere e scritto la “Carta di Milano sul carcere e sulla pena” che è stata adottata come carta deontologica dall’Ordine dei Giornalisti.

Negli anni 2007 – 2008, intanto, ho cominciato a interessarmi alla pratica autobiografica perché mi era sempre più evidente il potenziale della scrittura di sé all'interno di situazioni dolorose e complesse come quelle legate alla detenzione. In quel periodo ho contattato il professor Demetrio che era docente all'università di Milano - Bicocca e da diversi anni aveva fondato – con il giornalista Saverio Tutino - la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Dall'incontro con Duccio Demetrio si è avviato il mio percorso di formazione alla scrittura autobiografica che si è sviluppato nei primi tre anni di Mnemosine ad Anghiari con Graphein, Ta Eis Eautòn e Kliné, quindi con i tre seminari di Giornalismo Biografico e con una serie di formazioni a Milano presso la Casa della Cultura. Questa pratica mi ha coinvolto in profondità e oggi occupa un posto molto importante nell'ambito del mio impegno professionale non solo in carcere o con il gruppo di redazione composto da persone “messe alla prova” ma anche nelle consulenze ad aziende o con gruppi di professionisti. Negli anni immediatamente precedenti, inoltre, avevo completato una formazione al coaching che avevo concluso nel 2007 raggiungendo la qualifica di coach accreditato. Queste due pratiche – quasi opposte nello stile, nel metodo e anche negli obiettivi – si sono poi integrate tra loro, offrendomi ulteriori strumenti per svolgere al meglio i compiti a cui mi sono via via dedicata.

Vivo, invece, con una certa difficoltà l'aggettivo “istituzionale” legato alla parola mission perché il mio impegno si è certamente svolto in un ambito istituzionale come il carcere, per cui necessariamente in accordo con le istituzioni, ma l'ho sentito, l'ho pensato e costruito come uno spazio di libertà e di espressione che possa proprio superare il rigore delle istituzioni per aprire dei varchi nella coscienza delle persone detenute, nella mia stessa coscienza e poi nella mente e nel cuore delle istituzioni e dei liberi cittadini.

- *La “pontualità” tra Carcere e società*

Questo termine che “forza” un po' la lingua italiana rappresenta, tuttavia, la metafora più facile e intuitiva di tutto il mio impegno, tenendo insieme tre

differenti aspetti: innanzitutto il ponte tra noi e la nostra storia costruito proprio attraverso la scrittura, quindi il ponte delicato e prezioso tra le persone che decidono di scrivere di sé all'interno di un gruppo, infine il ponte audace e "sospeso" che è possibile costruire tra un luogo ossessivamente chiuso come il carcere e un mondo eccessivamente indifferente e superficiale rappresentato dalle istituzioni esterne e dalla cittadinanza; un mondo sempre in balia di emozioni forti e contrastanti legate all'impatto comprensibilmente negativo dei reati e alle tante narrazioni degli stessi che, nei media del nostro Paese, occupano uno spazio particolarmente ingombrante.

Attraverso la scrittura di sé - una scrittura autentica e onesta -, attraverso la ricostruzione e il "ritrovamento" di frammenti della propria vita, della propria storia, non è difficile riuscire a creare momenti di incontro autentici e ricchi tra persone di età, provenienza geografica, sociale e culturale profondamente diversa. Da queste occasioni di scambio profondo e non formale o funzionale nascono innanzitutto nuove sensibilità ma poi anche nuove relazioni significative e ricche di senso. Le storie degli altri offrono spesso chiavi di comprensione del mondo in cui ci troviamo a vivere, della società, della cultura, dei valori o disvalori con cui ci misuriamo quotidianamente e ci riconsegnano a una lettura più profonda e matura della nostra storia.

Allargando il cerchio, attraverso la scrittura autobiografica, ho incontrato la ricchezza e la fragilità di numerosi gruppi di donne manager, di ingegneri e architetti impegnati nelle scuole edili a trasmettere le proprie competenze tecniche ad aule complesse di manovali e capo-cantieri, di donne straniere desiderose di preservare la propria storia e di condividerla con altri, di studenti liceali disposti a confrontarsi sulle proprie esperienze di giustizia, di trasgressione e/o di perdono. La scrittura, a differenza dell'oralità, offre uno spazio adeguato a tutti i componenti del gruppo in modo autenticamente democratico e in un'attitudine di profondo rispetto. Con l'impegno a leggere ciò che si è scritto senza spiegare o integrare, viene tenuta a freno l'eccessiva

verbosità di alcuni e la riservatezza o la timidezza di altri. Si lascia spazio esclusivamente a ciò che la memoria ha trovato e la mano ha trascritto, senza dar voce a narcisismi e imbellettature che possono solo distrarre dalla ricerca della propria verità. Per questo motivo ho sempre difeso le scritture linguisticamente “povere” delle persone straniere spesso particolarmente ricche di immagini ed emozioni.

- *Gli studenti universitari come “ponte” tra dentro e fuori*

Rispetto, infine, al laboratorio di scrittura in cui due gruppi di persone detenute in AS1 e AS3 hanno scritto insieme a due gruppi di studenti e rispetto, quindi alle mie attese, posso dire che tutto ciò che speravo e desideravo si è ampiamente realizzato, nonostante qualche resistenza che ho sentito in particolare all’interno dei gruppi di persone detenute. Ci sono persone – chiuse in carcere da anni – che hanno molto bene “addomesticato” la scrittura a comprensibili esigenze di comunicazione, che ne hanno fatto strumento di “resistenza” all’annientamento del carcere e di rafforzamento dell’autostima. È fin troppo evidente che tutti questi abiti coprono e frenano – talvolta inconsapevolmente – la forza e l’emozione dei ricordi, rendendo i testi autobiografici più deboli e trattenuti e depotenziando l’opportunità di “auto-cura” che il lavoro autobiografico offre a chi può e vuole coglierla.

In quanti hanno lavorato con più coraggio e autenticità penso di poter dire che l’esercizio autobiografico ha suscitato molte domande e molte riflessioni che avrebbero necessitato di ulteriore lavoro e attenzione. Purtroppo le attività nelle carceri - anche le più strutturate e significative – patiscono una tempistica troppo rigida e stretta per cui è pressoché impossibile adattare l’abito formativo alle reali esigenze delle persone.

A chi è utile l’esercizio di scrittura autobiografica? La risposta più semplice e onesta mi pare possa essere la seguente: a chi decidere di “usare” lo strumento

con coraggio e autenticità lasciando che la mano sia guidata dal ricordo e dalle immagini che emergono, senza manipolazioni né stilistiche né di contenuto.

Come ho potuto constatare io stessa l'impegno autobiografico è faticoso, a tratti molto doloroso, ma è una straordinaria occasione per tentare di ricostruire il senso della propria vita, per comprenderne – per quanto possibile – i passaggi più oscuri e complessi, per dare forma alla propria storia. In questo lavoro, a cui ciascuno si affida secondo le proprie forze e intenzioni, mi sembra di poter affermare con una certa sicurezza che il gruppo con cui si scrive e si condivide è fondamentale. All'interno del gruppo la persona può osare, può toccare i dolori più profondi, nella misura in cui si sente accolta, rispettata e sostenuta. Un vero lavoro autobiografico condotto in solitudine mi sembra molto difficile; forse riservato davvero a pochi eletti già abituati alla fatica dell'introspezione e dell'incontro autentico con la propria coscienza.

Allo stesso modo confesso la mia diffidenza nei confronti della gestione di pratiche autobiografiche “*fai da te*” che non poggiano su una seria competenza teorica e soprattutto su una solida pratica personale come, usando una metafora, non riuscirei a fidarmi di una guida alpina che non abbia mai scalato una montagna o di un istruttore di nuoto che non sia mai sceso in vasca. E magari nemmeno di uno psicanalista che non si sia sottoposto a una seria analisi.

La scrittura autobiografica, infatti, non assomiglia per nulla alla scrittura scolastica del “tema” o a quella professionale del giornalista; anzi direi con una certa sicurezza, che queste pratiche possono essere di ostacolo, rischiando di ostacolarla e irrigidirla o di infarcirla di inutili estetismi.

La scrittura autobiografica è una pratica di auto-analisi, una discesa verso il centro di sé, una risalita alla scoperta delle proprie aspirazioni più profonde; un ritrovamento dello spirito e una ricerca di senso.

Rispetto al laboratorio, vorrei aggiungere che, per quanto riguarda gli obiettivi degli studenti, mi sembra più facile trovarli e identificarli; mentre occorrerebbe dare alle persone detenute l'opportunità di definire un traguardo che potrebbe

essere la pubblicazione di un breve *mémoir* o un'antologia di scritti del gruppo che potrebbe costituire uno strumento di ulteriore lavoro, la partenza per un nuovo viaggio in profondità.

Così come afferma Paolo Jedlowski, in *Storie comuni*

*“Narrarsi è disporsi alla comprensione della propria vita. Si tratta di riconoscersi, conoscere di nuovo ciò che si è conosciuto vivendo. Ciò che in questo senso è ri-conosciuto è trasformato in esperienza. La parola “esperienza” in verità può essere usata in varie accezioni. Qui penso a quella per cui l’esperienza può essere intesa come un passato presente, un passato che si fa patrimonio e strumento per la comprensione di se stessi. In quanto processo che comporta un riconoscimento del proprio vissuto, l’esperienza ha in effetti i tratti di un risveglio. È la presa di coscienza che, in un certo senso, si sapeva già prima, ma non si sapeva di sapere.*

*È ciò che spiegava bene Benjamin: Vi è un sapere non-ancora-cosciente di ciò che è stato la cui estrazione alla superficie ha la struttura di un risveglio”.*

## *1.4 Intervista a Germana Verdoliva*

- *L’esperienza personale in Carcere rispetto alla propria mission istituzionale*

“Ho iniziato a lavorare all’interno del carcere nel 2012 come tecnico della riabilitazione psichiatrica, quando è stata creata un’equipe multidisciplinare. Per



legge, infatti, i detenuti hanno diritto alle stesse cure di una persona che ha la libertà, cercando quindi di dare un' impronta di psichiatria di comunità.

Occorre innanzitutto precisare che in carcere c'è confusione sui ruoli; in un istituto di pena la questione dei ruoli, ovvero di chi sei professionalmente te lo giochi nel tempo. Non arrivi con un ruolo preciso, con delle mansioni precise e a volte neanche con una mission precisa.

Si deve infatti fare i conti in quello che è un luogo di chiusura con l'impossibilità che si ha rispetto alla propria idea sulla propria mission.

In carcere non sei tu, operatore, a decidere come affrontare le emergenze, ma devi attenerti alle regole dell'Istituzione, stando a delle ristrettezze.

In Carcere mi sono confrontata con un'educazione diversa; non è tanto dovuta a una differenza tra i saperi accumulati o i corsi frequentati, ma riguarda una dimensione più profonda che è l'essere; cioè chi sei, come fai le cose, in che modo affronti i problemi, la vita, come ti relazioni con le persone.

Io sono vengo dalla Campania e la maggior parte delle persone che sono in carcere è del sud; questo ha favorito l'incontro. La maggioranza dei detenuti mi riconoscono come parte della stessa appartenenza, è così risultato più facile entrare in relazione.

Il Carcere è un luogo paranoico in cui una parola significa per forza altre cento; nessuno ascolterà una parola e penserà che è proprio quello che volevi dire.

In questo come professionista sono molto cambiata, cresciuta: ho capito che tante cose che fuori sono date per scontate dentro si amplificano.

Nella follia di non avere gli strumenti che puoi adottare per la professione per cui hai studiato ne devi creare degli altri che hanno a che fare con chi sei, chi diventi, come altri influenzano la tua vita, come stai nella sofferenza e soprattutto come impari a stare nella sofferenza senza soffrire. Una delle grandi missioni che abbiamo come Servizio di salute mentale è quella di stare a fianco a una sofferenza che non ha motivo di finire finché una persona è in Carcere; non c'è un modo per non soffrire ma c'è un modo per soffrire di meno poiché è quasi impossibile che la sofferenza venga annullata.

Una delle sfide che gli operatori del Carcere affrontano quotidianamente è affiancare l'altro senza farsi travolgere.

Io stessa sento di essere detenuta: la mattina, entrando in Istituto, non si hanno più contatti con l'esterno e non si hanno gli strumenti che si usano normalmente per la riabilitazione psichiatrica, come per esempio la possibilità di sentire un familiare per confrontarsi.

È cambiato in me anche il tener presente quali sono le cose importanti: in Carcere si lavora tantissimo sulle cose necessarie quali sono gli affetti, la famiglia, la sofferenza reale, la sofferenza influenzata, la libertà.

Quello che accade è un confronto con le proprie impotenze che allo stesso tempo ti insegna a vedere il grande potere nell'essere delle persone che si incontrano. Il rovescio della medaglia è che ci si abitua tantissimo a questo confronto profondo con gli esseri umani; ti abitui ad aspettarti dagli altri qualcosa, mentre fuori, però, la società sembra anestetizzata”.

- *La “pontualità” tra Carcere e società*

“L'unico modo per dare un senso a un'Istituzione totale, così come è un Istituto di pena, è che la società ne veda i risultati. Uno dei modi per fare ciò è quello di fare un po' di cultura. Vi è infatti una grande difficoltà nel comprendere realmente cosa accade dentro un Istituto di pena, cosa c'è dietro e dentro.

Non è la lunghezza della condanna che restituisce alla società qualcosa che è stato perso. C'è l'idea nella società di avere di fronte dei mostri; fare un pò di cultura del carcere in questo modo permetterebbe alle persone di porsi delle domande rispetto a cosa stia accadendo.

Attraverso esperienze come quella fatta con il gruppo di studenti, così come una formazione per tutti gli operatori del carcere si creano delle alleanze che attraverso delle riflessioni connettono tutte le anime che collaborano con questo tipo di realtà e soprattutto la comunità.

Questo tipo di esperienze crea un movimento culturale.

Il Carcere è un argomento di grande interesse ma allo stesso tempo di grande paura; l'unica possibilità che abbiamo noi esseri umani di affrontare questo tema è di conoscere quella realtà, di poter conoscere altri punti di vista.

I detenuti fanno molte attività: il problema non è quante cose fanno ma il senso che si dà ad esse.

Lo stigma che ha la società su una persona detenuta che ha un problema di salute mentale o di tossicodipendenza siamo noi operatori a darlo nel momento in cui diamo quella persona per spacciata e non le diamo una possibilità.

Come area sanitaria ci interfacciamo con tutte le altre dimensioni che coabitano in un Istituto come quello di Parma: la sicurezza, la direzione e i singoli agenti (poiché ognuno di loro la pensa a proprio modo), i colleghi dell'area medica e quelli dell'area pedagogico-trattamentale. Tutti questi attori sono connessi fra di loro in maniera molto destrutturante: è difficile in carcere far passare delle comunicazioni se non è la persona diretta interessata a portarle.

Una persona che sta da sola, si chiude in cella e non parla dal mio punto di vista è una persona che mi fa preoccupare; dal punto di vista della sicurezza è una persona che non dà fastidio, quindi "meglio così". Si tratta in questo caso di incrociare gli sguardi.

In questi anni di incontri, di ponti con la sicurezza e l'area trattamentale sono emerse molte possibilità per incrociare gli sguardi; cioè sia loro guardare dal nostro punto di vista, sia da parte nostra capire anche il motivo per cui l'area trattamentale o la magistratura si comportino in un certo modo e comprendere quindi come noi dobbiamo porci nei confronti di questo tipo interlocutori. Avendo delle missioni diverse risulta difficile creare dei ponti laddove ognuno rimane fermo sulla propria posizione. Questo è possibile quando si comincia a intrecciare i saperi. Tutte le persone che coabitano in carcere fra di loro devono lavorare per un comune obiettivo, ovvero quello di portare avanti questa enorme "città" che è abitata da persone che stanno male perché sono costrette a starci. Il comune obiettivo dovrebbe essere quello di incontrare e incontrarsi con se stessi e con il fuori per restituire alla società ma anche al dentro una visione di crescita,

un'energia di cambiamento. Se non c'è tutto questo è come se tutto fosse inutile, le cose andrebbero avanti per inerzia”.

- *Gli studenti universitari come “ponte” tra dentro e fuori*

Rispetto alla nostra attività, la questione ponte studenti- detenuti la trovo una cosa interessantissima da vedere; è bello osservare come uno sguardo più possibilista come è quello di uno studente (in carcere per darsi un'opportunità di vedere, di aumentare le proprie conoscenze) confrontandosi con persone che pensano di sapere tutto, le persone detenute, riesca a smontare anni di convinzioni.

Con mesi di colloqui motivazionali e terapeutici forse non si raggiunge quello che è stato raggiunto attraverso l'incontro con una persona che dice “ma guarda che non è così” e smontare una serie di convinzioni che in realtà ti crea l'istituzione.

È bellissimo l'incontro, lo sguardo di persone detenute che nei laboratori, come studenti, possono permettersi di guardarsi uno nelle esperienze dell'altro, uno nella convinzione dell'altro e romperla e ricostruirla insieme. Questo è uno dei grandi poteri che io ho visto nel laboratorio, reso possibile solo con questo tipo di strutturazione, diversamente da altre esperienze nate con il verbale. Secondo me partire da qualcosa di scritto e non verbale permette di avere quel passaggio prima verso se stessi e solo successivamente di incontrare l'altro; partire direttamente con l'altro è più difficile e ti dà quella mancata opportunità di svelarti. Dopo la scrittura si è tutti un po' svelati, quindi non si ha bisogno di mantenere la propria posizione.

Subito dopo il laboratorio io ho sentito proprio la necessità dei detenuti di venire a parlare con me di quello che avevano vissuto; dall'inizio alla fine degli incontri è stato il tema focus durante i colloqui, addirittura veniva prima delle cose importanti sulla terapia e sulla famiglia.

A me personalmente partecipare a questo laboratorio ha riavvicinato al piacere di stare con le persone. A volte capitano momenti, periodi oscuri in cui è difficile pensare anche alla parte piacevole del nostro lavoro e attraverso la possibilità di confrontarsi, abbassare le difese attraverso lo strumento dell'autobiografia ha aiutato molto la visione più positiva del lavoro nella quotidianità. L'incontrarsi con se stessi e poi con gli altri mi ha permesso di dimenticarmi per un po' che con quella persona devo occuparmi di quel problema, che c'è quella pena; mi ha permesso di spostare la sofferenza del quotidiano su un livello più riflessivo per i cambiamenti che possono avvenire dentro di noi.

I detenuti hanno molto apprezzato che la Prof.ssa, io e le altre persone che sono venute hanno partecipato come loro; ha permesso loro di vederci non solo nella veste del ruolo che abbiamo, ma come persone. Le persone detenute hanno sempre questa difficoltà di fidarsi e questo li ha aiutati a comprendere che c'è una volontà ad ascoltare, non tanto i problemi del carcere, ma che tipo di persone ci sono e il fatto di dargli la possibilità di essere visti come qualcos'altro.

Cosa migliorare? Sicuramente la collocazione del teatro, come setting è molto pesante.

Inoltre ampliarei queste opportunità a persone che hanno reati comuni, non solo a quelli dell'alta sicurezza. La scommessa sarebbe quella di far confrontare persone più giovani con reati comuni e coetanei che hanno fatto altre scelte.

Se l'obiettivo è fare cultura e quindi riparazione alla società, noi collaboratori interni abbiamo il dovere di restituire alla comunità chi uscirà, dargli una visione comunitaria di società, perché saranno loro poi gli invisibili.

Le terre dei detenuti hanno tutti dei traumi, superabili solo se questo tipo di incontri possa essere trasferito nelle terre del dolore o almeno con le persone protagoniste come le famiglie dei detenuti.

Quando si vedono i detenuti con i famigliari queste sono persone completamente diverse: hanno un livello di cultura bassissimo, urlano quando parlano; i loro mondi diventano completamente diversi, ma non solo perché sono distanti ma poiché molto spesso la famiglia dei detenuti rimane nella situazione, nel luogo e

nella comunità da dove è partita la persona che poi è stata detenuta, facendoci i conti tutti i giorni senza avere la possibilità che ha avuto il detenuto di incontrare gli studenti, i professori, i professionisti.

Attraverso questi progetti bisognerebbe trainare anche la comunità di appartenenza del detenuto altrimenti non risorgerà mai.

In ultimo, ma non per importanza, in laboratori come questo dovremmo coinvolgere gli agenti, hanno bisogno anche loro di un rimando, perché altrimenti vedono tutta l'attenzione proiettata sul detenuto e mai su chi ci sta dentro ed è detenuto anche lui”.

## **CONCLUSIONE**

È di grande attualità la crisi che investe il sistema penale in Italia, sia nei presupposti teorici sia nella prassi procedurale.

La giustizia contemporanea, basata sul legame retributivo tra reato e pena, risulta spesso insoddisfacente perché ignora la dimensione personale e interpersonale all'interno del processo penale. Spesso il dibattito processuale è volto solo a stabilire la sequenzialità dei fatti, i nessi causali, la responsabilità degli avvenimenti e non prevede di dare spazio alle vittime e al loro vissuto emotivo. Poiché la giustizia retributiva considera il reato come rottura di una norma e poiché lo Stato è il garante delle norme, ecco che lo Stato diventa la vittima del

reato. Per questo la relazione processuale avviene tra lo Stato e il reo, escludendo la vera vittima del reato e relegandola a un ruolo assolutamente marginale e privo di incidenza.

L'entità della pena, poi, è costruita intorno all'esigenza di riaffermare la potestà dello Stato e il ripristino dell'ordine giuridico senza tener conto delle esigenze di riparazione sentite dalla vittima e non promuovendo il senso di responsabilità dell'autore nei confronti della vittima. E il luogo dove la pena viene scontata è quello di un sistema carcerario in grave difficoltà. Un luogo che fa sentire gli autori di reato vittime del sistema carcerario stesso, che di certo non dà loro modo di riflettere su quanto hanno commesso e di farsi carico del loro reato.

Allora, come recuperare il ruolo centrale delle vittime quando si parla del "loro" reato? E come responsabilizzare i detenuti in merito a quanto hanno commesso? Attraverso l'incontro.

Sotteso a tale prospettiva vi è il superamento della concezione del reato come mera violazione di una norma giuridica e l'accoglimento, viceversa, di una visione *relazionale-sociale* del fatto criminoso, che tenga conto di tutte le possibili estrinsecazioni dell'offesa come segmento di una più complessa relazione conflittuale. L'obiettivo fondamentale dell'approccio riparativo è costituito, in questa ottica, dalla ricomposizione della frattura nella comunicazione sociale tra reo e vittima; più precisamente tra soggetti che partecipano a quel particolare processo relazionale che è il conflitto, provocato dalla commissione del reato o da sue conseguenze. La Giustizia Riparativa lavora quindi prevalentemente sulla dimensione relazionale del danno e sui suoi riflessi in termini di 'alterazione' della comunicazione sociale tra parti, cercando di ripristinarla.

Innanzitutto, occorre sottolineare lo stato di avanzamento dell'attuazione del paradigma *restorative* all'interno del nostro ordinamento: si tratta di una soluzione ancora scarsamente affermata, soprattutto se si pongono a confronto la nostra realtà con quella di molti Paesi, sia dentro che fuori dai confini dell'UE, nei quali la Giustizia Riparativa è già ampiamente utilizzata sia come strumento



di *diversion*, quale alternativa al sistema penale tradizionale, che nella sede esecutiva della pena.

Essenzialmente questa inclinazione è stata intravista in due settori del nostro ordinamento: quello della giustizia minorile e quello di competenza del giudice di pace.

Con riferimento all'ambito della giustizia minorile, sono essenzialmente tre le disposizioni contenute nel d.p.r. 448/1988 che concepiscono l'attivarsi di procedimenti di mediazione. Si deve precisare però che non ci sono riferimenti espliciti alla mediazione, ma la logica che essa sottende sembra essere comunque integrata dall'utilizzo di termini, quali quelli di "conciliazione" e di "riparazione". Si tratta dell'art. 9 d.p.r. 448/1988, ed in particolare del suo II comma che, negli *accertamenti sulla personalità del minore*, contempla l'ipotesi che il pubblico ministero possa contattare gli operatori degli uffici di mediazione al fine di valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché l'opportunità che il minore si adoperi per riparare il danno; dell'art. 27 d.p.r. 448/1988, rubricato "*sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*", che si ricollega in realtà a quanto disposto dall'art. 9, dal momento che le informazioni di cui si viene a conoscenza in base a tale disposizione, ed in particolare attraverso la procedura di mediazione, possono costituire i parametri attraverso cui prosciogliere il minore per irrilevanza del fatto ex art. 27; infine, dell'art. 28 d.p.r. 448/1988, "*sospensione del processo e messa alla prova*", che costituisce un esempio di *probation* dal momento che la mediazione può essere intrapresa nel contesto del processo vero e proprio; infatti il giudice, nell'ordinanza in cui dispone la sospensione del processo, può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

Per quanto riguarda, invece, la competenza penale del giudice di pace, questo rappresenta l'unico settore in cui il legislatore abbia fatto esplicito riferimento alla mediazione. Infatti, dall'art. 2, II comma emergerebbe che il compito e la finalità primaria della giurisdizione penale del giudice di pace sia proprio la conciliazione delle parti.

Entrambi questi settori, tuttavia, sebbene abbiano in sé una indiscutibile componente *restorative*, non sono pienamente rispondenti a quelle che, di essa, sono la logica e la struttura. Mancano, infatti, in primis la volontarietà di adesione all'attività di mediazione, punto che si è detto essere elemento costitutivo della giustizia riparativa; inoltre, affidare un procedimento così delicato ad una figura quale quella del giudice di pace, così come configurata nel nostro ordinamento, ossia quale strumento di deflazione della giustizia penale, ne ha fatto perdere totalmente lo spirito, riducendolo a strumento di monetizzazione – e quindi risoluzione – del conflitto, più che di riconciliazione.

Del resto, non è difficile immaginare un alto rischio di strumentalizzazione delle misure *restorative*, qualora, ad oggi, si fosse detto esplicitamente che esse aprono una corsia preferenziale nel percorso penitenziario di chi vi prende parte.

La Giustizia Riparativa ed i suoi principali strumenti sono da considerare complementari e non alternativi al sistema penale processuale e ciò implica il rispetto dello spirito delle norme e delle garanzie alla base di questi due sistemi. L'istituzionalizzazione della Giustizia Riparativa e dei vari strumenti attraverso cui si esplica, tuttavia, può rivelarsi un'operazione intrinsecamente complessa e rischiosa in termini di conservazione della sua autentica filosofia. Quando la Giustizia Riparativa entra a far parte dell'ordinamento giuridico e si integra con l'ordinamento penale processuale, subisce in qualche modo degli appiattimenti; le varie esperienze analizzate tendono infatti a favorirne un obiettivo a discapito di un altro o un modello operativo piuttosto che un altro.

La Giustizia Riparativa può esprimersi attraverso varie forme purché essa possa sempre essere considerata come una modalità che permetta ai soggetti coinvolti nel conflitto di riappropriarsi dello stesso, offrendogli uno spazio di dialogo protetto e un tempo appropriato in cui condividere il proprio vissuto e riuscire insieme ad arrivare ad una composizione del conflitto.

Per quanto concerne il ruolo della comunità, il processo di riparazione non può assolutamente prescindere dal suo coinvolgimento. Attingere alle risorse

comunitarie per riempire di contenuti i programmi trattamentali intramurari, in effetti, vuol dire attivare una responsabilizzazione della collettività nel suo ruolo di promotore del percorso di “riconciliazione” fra l’autore del reato e lo spazio sociale. Riorganizzare le modalità relazionali che si dispiegano nel rapporto tra gli individui, utilizzando l’esempio di coloro che, compenetrandosi positivamente nel tessuto sociale, si fanno portatori di stili di vita aderenti con le norme del vivere civile, vuol dire ricostruire il legame sociale tra autori di reato e comunità. Ciò implementa all’interno della società tutte le risorse che possano sostenere il reo in un reale percorso di reinserimento ed inclusione sociale.

Il laboratorio narrativo svolto a Parma rappresenta un concreto esempio di sperimentazione di Giustizia Riparativa comunitaria.

Studenti universitari e persone detenute hanno condiviso questa esperienza formando un Gruppo univoco senza distinzioni tra persone detenute, studenti, professori e operatori. Attraverso la scrittura autobiografica, “abbattendo i muri”, si sono incrociate storie di vita, memorie e ricordi talvolta rispecchiandosi l’uno nelle esperienze dell’altro.

Questo percorso ha contribuito non solo ad una crescita e un arricchimento personali sotto tutti i punti di vista, ma ha inoltre contribuito ad incrementare la “Cultura” sul tema del Carcere. Attraverso la mise en espace, ovvero la teatralizzazione degli scritti prodotti durante il laboratorio, si è mandato un rimando positivo dell’esperienza effettuata alla comunità.

In conclusione, porre a tema la giustizia, in generale, e in particolare la giustizia nel suo paradigma dialogico-riparativo significa porre a tema l’uomo.

Occorre tener presente, infatti, che *“la dignità della persona umana non può essere snaturata, alienata o svalorizzata nemmeno in ragione del, peggior male che l’essere umano possa aver compiuto. È evidente come ogni intenzionalità negativa tradotta in atto indebolisca e deturpi la personalità dell’individuo, ma*

*non possa giungere tuttavia a negarla, distruggerla, declassarla a un “rango” inferiore a quello dell’umano”.*<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Mannozi, Lodigiani, op.cit. p.18

## **BIBLIOGRAFIA**

*Allegato 6* al Tavolo 13, Sati Generali dell'Esecuzione Penale

C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Burgio A., Feltrinelli Editore, Milano, 1991, p.54

G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, *Il libro dell'incontro. Vittime responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, 2015

- M. Bouchard, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia* 2/2015
- S. Castelli, (a cura di), *La mediazione. Teorie e tecniche*, Cortina, Milano, 1996
- A. Ceretti, *Sfide: la giustizia riparativa*, <<Omicron>>, 2000, novembre-dicembre
- C. Ciavarella, *L'esperienza della Casa di Reclusione di Tempio Pausania per la costruzione di un modello trattamentale riparativo*, in *Minori e Giustizia. La giustizia che include. Un confronto transnazionale su giustizia e pratiche riparative*, n. 1/2016
- G. Colombo, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Adriano Salani Editore S.p.a. Milano, 2013
- G. Colombo, P. Davigo, *La tua giustizia non è la mia. Dialogo fra due magistrati in forte disaccordo*, Longanesi, Milano, 2016
- U. Curi, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*; Mannozi, Lodigiani, 2016
- D. Demetrio, *Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé*, Raffaello Cortina, 1996
- D. Demetrio, *Scritture erranti. L'autobiografia come viaggio di sé nel mondo*, Edizioni Edup, Roma, 2003
- A. Eglash, *Beyond Restitution: Creative Restitution*, in J. Hudson, B. Galaway (a cura di), *Restitution in criminal justice*, D:C: Heath and Company, Lexington, 1977
- L. Eusebi, *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2015

- L. Formenti (a cura di) *Attraversare la cura. Relazioni, contesti e pratiche della scrittura di sé*, Centro Studi Erickson, 2009
- A. Garapon, F. Gros, T. Pech, *Et ce sera justice, punir en démocratie*, Edition Odile Jacob, Paris 2001
- A. Giasanti (a cura di), *Università@Carcere. Il divenire della coscienza: conflitto, mediazione, perdono*, Anima Edizioni, Milano, 2015
- E. Goffman, *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Piccola Biblioteca Einaudi, 2003
- G. Mannozi, A. Lodigiani, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone.*, Il Mulino, Bologna, 2016
- G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, 2003
- J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003
- G. Mosconi, *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 1/3 2001
- C. E. Paliero, *Consenso sociale e diritto penale*, in "Rivista Italiana di Diritto Processuale Penale", 1992.
- G. V. Pisapia, *La scommessa della mediazione*, in G. V. Pisapia, D. Antonucci, *La sfida della mediazione*, CEDAM, Padova, 1997.
- F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, 2010
- C. Scivoletto, *Mediazione penale: rappresentazioni e pratiche*, Franco Angeli, Milano 2009
- F. Vianello, *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci editore, Roma, 2016

H. Zher, *Changing Lenses. A new focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990

## **SITOGRAFIA**

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)

[www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it)

[www.restorativepractice.org](http://www.restorativepractice.org)

[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)